

**Gli Avvocati italiani e la normativa antiriciclaggio
Guida agli adempimenti**

VADEMECUM ANTIRICICLAGGIO

*a cura del Prof. Dott. Ranieri Razzante,
docente di Legislazione antiriciclaggio nell'Università di Macerata*

Presentazione

L'ambizione di questo quaderno è quella di contribuire a informare i colleghi sulla normativa e le tematiche del Dlgs 20 febbraio 2004, n. 56, comunemente conosciuto come “legge antiriciclaggio”.

Per far ciò abbiamo fatto ricorso alla scienza del Prof. Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio nell'Università di Macerata, il quale ha redatto la guida.

E' fuor di dubbio che l'immissione sul mercato di ricchezza di provenienza illecita produce un danno a tutti i soggetti economici (per esempio, massicci reinvestimenti immobiliari indirizzati in un determinato territorio possono incidere sul livello dei prezzi al punto tale da rendere più gravoso, se non impossibile, l'accesso al bene casa a chi estraneo al circuito criminale). Si tratta perciò di un danno sociale, che va combattuto.

Tuttavia, in uno stato di diritto, la sicurezza è una garanzia che va coniugata con le altre garanzie primarie del cittadino, tra cui campeggia il diritto di difesa, senza il quale la libertà individuale non è che *flatus vocis*. Il diritto di difesa è di tutti, anche del reo, sicché la collaborazione alla giustizia dell'avvocato va intesa in chiave dialettica, cioè nella sua funzione di contraddittore istituzionale dell'autorità procedente.

Prima, durante o fuori dal giudizio, non si può perciò indebolire il ruolo dell'avvocato, il cui pilastro essenziale è il rapporto fiduciario col cliente fondato sull'inviolabilità del segreto professionale, inconciliabile con l'obbligo di segnalazione delle cosiddette “operazioni sospette”.

Né ai fini pratici tale obbligo appare utile o efficace fin quando manchi una riserva legale della consulenza giuridico-contrattuale a favore delle categorie professionali individuate dalla normativa, perché per eluderla basterebbe servirsi di professionisti o soggetti diversi da quelli elencati.

Per questo motivo l'avvocatura italiana si è espressa criticamente sul modo in cui la direttiva europea è stata recepita, soprattutto con riguardo al regolamento attuativo del Dlgs 56/04.

Si tratta ancora una volta di trovare un equilibrio tra autorità e libertà, un equilibrio che non sia frutto di considerazioni od opposizioni aprioristiche, ms il risultato di una conoscenza approfondita e diffusa.

E' perciò importante che gli avvocati assimilino i principi e le logiche della nuova normativa di cui sono o saranno o destinatari, non solo per evitare sanzioni, ma anche per elaborare *de jure condendo*, quali garanti delle libertà individuali, proposte correttive che coniughino al meglio la sicurezza con le altre garanzie fondamentali.

Michelina Grillo
Presidente OUA

Gli Avvocati italiani e la normativa antiriciclaggio
Guida agli adempimenti

INDICE

1. Introduzione	pag.	6
2. Il concetto di “riciclaggio”	»	7
3. La legislazione italiana.....	»	11
4. I nuovi obblighi per i liberi professionisti.....	»	26
5. Le particolarità per l’attività dell’avvocato	»	29
6. Appendice normativa e documentaria.....	»	31

Questa Guida è stata redatta dal Prof. Dott. Ranieri Razzante, docente di Legislazione antiriciclaggio nell’Università di Macerata, esperto della materia, consulente dell’OIA (razzante@tiscali.it, presso Studio Legale e Societario Razzante in Roma)

1. Introduzione

L'immissione nel mercato dei capitali e nell'economia reale di ricchezza illecitamente acquisita produce un danno *per tutti* gli attori ed i protagonisti della catena del valore del sistema produttivo, di beni come di servizi.

Questa considerazione è la migliore base di partenza per introdurre la guida ad una legge nuova per gli avvocati italiani, quantomeno se guardiamo a loro come soggetti "passivi" della normativa recata dal d. lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, cosiddetta "antiriciclaggio".

Perciò una direttiva europea (2001/97/CE) ed una legge dello Stato obbligano noi ed altri liberi professionisti (come noi esposti al rischio di essere utilizzati quali inconsapevoli canali di riciclaggio di capitali illeciti), all'osservanza di certe prescrizioni, che sono state pensate per impedire ad altri di lucrare profitti ingenti e perpetrare reati gravissimi e di grande allarme sociale. Tali prescrizioni saranno indubbiamente migliorabili, laddove ve ne fosse la necessità, nelle sedi opportune.

Tuttavia un approccio ragionato alle nuove regole, soprattutto attraverso la formazione e lo scambio professionale, può forse aiutarci a meglio comprenderne le ragioni, e a scoprirci in un nuovo ruolo, senza per questo perdere di vista i compiti professionali e di servizio alla clientela come il patrocinio e la difesa, che non devono mai essere intaccati, per la loro rilevanza democratica e costituzionale, da interferenze autoritative.

Ranieri Razzante

*Docente di Legislazione antiriciclaggio
nell'Università di Macerata – Consulente OUA*

2. Il concetto di “riciclaggio”

ART. 648-bis c.p. “REATO DI RICICLAGGIO”:

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da lit. 2.000.000 a lit. 30.000.000.(....)”

ART. 648-ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da lit. 2.000.000 a lit. 30.000.000 (...).”

Le parole-chiave, quindi, sono:

- sostituzione o trasferimento
- riciclaggio di denaro, beni o altre utilità
- provenienti da qualsiasi delitto non colposo
- impiego del denaro o ricchezze provenienti da delitti.

Il reato di “riciclaggio”, e quello cosiddetto di “riciclaggio improprio” (cioè di “impiego del denaro riciclato”, come prevede l’art. 648-ter), sono quindi tra i più “semplici” da perpetrare e, al contempo, tra i più difficili da individuare.

Visto che la spendita o l’investimento di denaro non possono essere (ovviamente) impediti a nessuno in un’economia di mercato, chiunque, più o meno facoltoso, impieghi del denaro contante o utilizzi mezzi di pagamento ufficiali per acquistare un immobile, un’auto, un’azienda, degli strumenti finanziari, oppure riceva una donazione, un lascito ereditario, ceda un’attività commerciale, apra un conto in banca, stipuli un contratto di assicurazione, e la fantasia potrebbe dipanarsi in migliaia di esempi, d’altronde tratti dalla dinamica quotidiana dei mercati, non può essere certo sospettato di illecito!

La normativa internazionale, e poi quella domestica, contro il riciclaggio (v. *paragrafo seguente*), si sono preoccupate – a seguito di sollecitazioni delle Autorità e di risultanze di attività investigative, oltre che statistiche – di circoscrivere le possibilità che dietro operazioni apparentemente lecite, proprio come quelle sopra descritte, si nascondano “lavaggi” di denaro sporco, ossia che il denaro in esse impiegato rivenga dalla commissione di delitti e, direttamente o a mezzo di prestanome, venga utilizzato in modo “inecepibile”.

Per esemplificare, se un distinto signore acquista un appartamento, sarà difficile immaginare che lo faccia con il denaro che gli è stato “donato” da un malavitoso, del quale egli è in realtà un prestanome, guadagnando – su detta operazione – un lauto compenso.

Solo l’occhio ed i dati in possesso di coloro che assistono all’operazione in questione potranno, anche se non necessariamente ed in ogni caso, condurre ad una valutazione più ponderata dell’anomalia della stessa.

Se si pensa che le statistiche degli investigatori ci raccontano che un riciclatore provetto riesce a far subire ad una stessa somma di denaro, nell’arco di ventiquattro ore, fino a “ottanta” lavaggi – cioè ottanta operazioni o passaggi di somme, ovviamente tutti inappuntabili ed accuratamente studiati -, più occhi guardano, più probabilità di successo avrà l’opera di prevenzione e repressione di questi reati, tutti presupposto del riciclaggio.

Non va dimenticato che meccanismi del genere sono stati messi in atto, e purtroppo sono di quotidiano utilizzo, da parte dei terroristi e della criminalità di stampo mafioso, ormai organizzati come vere e proprie “imprese dell’illecito”, che giungono a “fatturare” – ci dice l’ONU con sue stime ritenute prudenziali – tra il 5 e l’8% del PIL mondiale annuo!

Dinnanzi a questi dati il nostro senso di sconforto e di impotenza, seguito dalla percezione di inutilità dell’opera di prevenzione che la legge oggi ci assegna, tendono (per carità, giustificatamente) ad aumentare.

Ma qui dobbiamo ricordarci di un’altra fondamentale caratteristica del riciclatore, che lo rende più “vulnerabile” ai controlli: l’utilizzo di “tecniche di frazionamento”.

Egli si serve infatti di più intermediari finanziari, più professionisti, più imprese per compiere i suoi giri di ricchezza.

Non fa un’operazione da un milione di euro presso una sola banca, ma ne fa 10 da centomila euro in 10 posti diversi.

Spesso si ritiene che la perizia di questi criminali sia tale da richiedere capacità da “Sherlock Holmes” che nessuno di noi, che facciamo altri mestieri, possiede.

Ciò è parzialmente vero.

Infatti la legge assegna a chi ha professionalmente contatti con soggetti che compiono operazioni finanziarie (e non, per esempio, ai panettieri!) di monitorare i movimenti di contante, di registrare talune transazioni e, se del caso, di segnalare “operazioni sospette” (v. *in seguito*) alle Autorità.


Si tratta solo di applicare il vecchio e noto concetto civilistico della “*diligenza specifica*” di cui all’art. 1176, comma secondo, del nostro codice civile, per giungere a conclusioni diverse da quelle cui ciascuno di noi viene istintivamente portato se legge asetticamente i dettami della normativa contro il riciclaggio.

Tenteremo di dimostrare in seguito che gli adempimenti cui siamo obbligati

dal citato decreto legislativo e dalle disposizioni di attuazione sono, ancorché non del tutto – giova ribadirlo –, incasellabili in un quadro giuridico che non si presta ad alcuna censura di vessatorietà per la nostra professione.

E'utile rammentare queste semplici, ma efficaci, considerazioni:

- e' difficilissimo distinguere un "riciclatore": nella gran parte dei casi e' un insospettabile imprenditore, professionista, uomo d'affari o prestanome con attività apparentemente modeste;
- non e' assolutamente vero che gli adempimenti di cui alla legge 197/91 costituiscano una "perdita di tempo", dato che i movimenti dei riciclatori sono di svariati miliardi¹;
- si ricorda che questo e' un reato tipicamente "associativo"²;
- la normativa antiriciclaggio non e' obbligatoria solo per gli intermediari italiani bensì per tutti quelli europei e ormai per gran parte di quelli mondiali³;
- la lotta al riciclaggio non può farsi senza l'aiuto degli intermediari finanziari e dei liberi professionisti, poichè essi sono più di altri in grado di monitorare i flussi di denaro che necessariamente devono transitare per le loro sedi;
- il semplice mezzo della limitazione dell'utilizzo di contante (non posso acquistare un bene pagandolo più di 12500 euro in contanti) già costringe i privati a rivolgersi ai mezzi di pagamento "ufficiali".



¹ I miliardi non vengono però quasi mai movimentati attraverso transazioni di ingente ammontare, bensì "frazionati" in più operazioni.

² Significa che bisogna essere almeno in due per commetterlo; ciò agevola la riconoscibilità di operazioni anomale soprattutto quando troppe persone figurino (a vario titolo) nell'impostazione del rapporto. Ciò aiuta altresì a comprendere che i limiti quantitativi fissati dalla legge, apparentemente bassi rispetto ai volumi effettivamente riciclati, non costituiscono una "presa in giro" ed un "appesantimento burocratico" per i soggetti obbligati; al contrario, l'esiguità degli importi in questione agevola il monitoraggio del fenomeno.

³ E' il caso di ricordare che l'inottemperanza da parte di molti Paesi del mondo alle normative anti-riciclaggio ed antiterrorismo non viene considerata, dalle nostre Autorità di controllo sul fenomeno, una circostanza esimente per chi non ottempera al dettato legislativo!

3. La legislazione italiana

La legge n. 197 del 5 luglio 1991 (v. *allegati*), che recepì le indicazioni comunitarie contenute nella direttiva n. 91/308, contiene oggi, in sostanza, tre tipologie di interventi a contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- il divieto di circolazione (trasferimento) di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a lire 20 milioni (oggi **euro 12.500**)⁴, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- l'obbligo, per i suddetti intermediari, di mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni da chiunque effettuate per importi superiori, complessivamente, a **12.500 euro**);
- l'obbligo di segnalazione, da parte degli stessi intermediari, all'Autorità a ciò preposta di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" in relazione alla commissione del reato di riciclaggio.

Un ulteriore intervento normativo sull'impianto della legge n. 197/1991 si è reso poi necessario nel 1997, a seguito di altra delega comunitaria volta all'armonizzazione delle disposizioni in materia di riservatezza delle segnalazioni.

Con il decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 1997 si sono quindi apportate alcune modifiche sostanziali alla legge citata, stabilendo, in particolare, quanto segue:

- a) l'iter di segnalazione delle operazioni sospette deve essere tenuto il più possibile "**riservato**", sia internamente che esternamente all'intermediario segnalante, a meno che l'identità del soggetto segnalante non venga successivamente richiesta dal giudice per approfondire l'indagine⁵;
- b) l'operazione ritenuta sospetta può essere anche **non eseguita** dall'intermediario;
- c) gli intermediari devono adottare tutte le prescrizioni idonee a tutelare la riservatezza in ogni sede;
- d) l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) si sostituisce ai Questori nella ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette.

L'UIC diviene l'Autorità centrale antiriciclaggio, alla quale inviare le segnalazioni su apposito *software*, peraltro distribuito dall'Ufficio stesso.

⁴ Importo così elevato (dai precedenti 10329,14 euro), con effetto dal **12 dicembre 2002**, dal DM Economia 17 ottobre 2002 (di cui alla G.U. n. 290 dell'11 dicembre 2002). Sono ad oggi inalterati gli altri importi (operazioni frazionate).

⁵ Senza fare degli inutili allarmismi, va precisato che l'ipotesi in questione è molto rara e, nel caso si verificasse, l'unico ad essere convocato dal magistrato - in un incontro peraltro informale - potrebbe essere il Responsabile Antiriciclaggio.

Questo Organo, ricevute le segnalazioni, le approfondisce con propri elementi conoscitivi, ed eventualmente – dopo averne verificato la fondatezza – le trasmette al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e, se si tratta di reati ancor più gravi, alla Procura Nazionale Antimafia.

Tutto l'*iter* di segnalazione, nonché i poteri dell'UIC in materia ed i relativi obblighi per gli intermediari, sono stati puntualmente chiariti in una Circolare dello stesso Ufficio del 22 agosto 1997 (v. *allegati*).

Per arrivare ai giorni nostri, vengono recepite importanti norme contenute nella direttiva europea 2001/97/CE, a sua volta modificativa di quella del 1991, mediante il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (v. *allegati*).

La stessa direttiva europea fornisce, all'articolo 1, comma 1, lettera e), una definizione di "attività criminosa", questa volta molto più vasta e completa rispetto alla direttiva del 1991.

Infatti si parla di "*qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave*", laddove per "*grave*" viene ritenuto un reato che rientri nell'elenco ivi indicato⁶.

E' bene ribadire che nemmeno questo provvedimento richiede la percezione di obblighi di natura inquirente ai nuovi soggetti obbligati, ma svolge, o quanto meno riteniamo sia questa l'intenzione del legislatore comunitario, una consistente e quanto mai attuale opera di "persuasione morale" nei confronti di tutti i soggetti, finanziari e non, i quali possano in qualche modo contribuire al contrasto del fenomeno del riciclaggio.

L'elenco dei soggetti obbligati all'osservanza della direttiva citata, e del decreto in commento, è corposo, ma riteniamo non ultroneo rubricarlo qui di seguito, di modo che sia chiaro una volta per tutte l'intento della norma:

- enti creditizi e finanziari (nelle definizioni già note);
- revisori, contabili esterni e consulenti tributari;
- agenti immobiliari;
- notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società - 5) la costituzione, gestione o amministrazione di trust, società o strut-

⁶ Si tratta, in buona sostanza, di tutti i reati in qualche modo connessi a quelli di criminalità organizzata o notoriamente propedeutici al riciclaggio, con l'aggiunta esplicita della frode, della corruzione e di una interessante formula di chiusura, la quale contempla quei reati che possano "fruttare consistenti proventi" e siano punibili "con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro".

- ture analoghe – 6) l’agire in nome e per conto dei clienti in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;
- commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d’arte e case d’asta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a quindicimila euro;
 - case da gioco.

Le limitazioni all’utilizzo di contante e di titoli al portatore.

L’art. 1 della legge vieta in via assoluta qualsiasi passaggio (trasferimento, negoziazione, consegna, ecc.) di denaro contante ovvero di titoli al portatore che non avvenga attraverso intermediari abilitati (l’elenco è contenuto nell’art. 4).

Per esemplificare, se si acquista un’autovettura pagando 13 mila euro in contanti, si viola la norma suddetta (e si paga il 40% di sanzione pecuniaria), mentre se la stessa somma viene consegnata ad un agente assicurativo a fronte del pagamento di una polizza a premio unico, fatte salve altre valutazioni (v. *infra*), non si infrangerà il divieto.

Inoltre, ed a rafforzamento di siffatta previsione, è previsto che l’utilizzo di assegni possa avvenire solo se essi rechino (ove superiori alla soglia rilevante) il nominativo del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; anche qui, è chiaro che l’assegno all’agente di assicurazione (o alla banca) non deve sottostare, se non per motivi prudenziali, alla suddetta limitazione.

La *ratio* di tali divieti risiede nella possibilità di consentire la “canalizzazione” di tutti i flussi finanziari sopra una certa soglia presso strutture che ne possano mantenere evidenza.

Il migliore antidoto contro l’utilizzo fraudolento del denaro o della ricchezza illecita consiste, esperienze investigative alla mano, nella sua “tracciabilità”.

Chi “assiste” alla violazione delle suddette prescrizioni – **oggi anche i liberi professionisti, in virtù di quanto già in vigore dal marzo 2004 ex d. lgs. 56/2004, pena l’applicazione della sanzione del 40% dell’importo non segnalato** - deve effettuare la segnalazione dell’infrazione, secondo la procedura prevista dalla legge e riassunta, con tanto di modulistica, sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.mef.it), Dipartimento Tesoro, Divisione Antiriciclaggio

Gli obblighi di identificazione e registrazione.

L’art. 2 della legge assegna agli Intermediari l’onere di identificare e registrare, in apposito Archivio tenuto con mezzi informatici (da qui, “Archivio Unico

⁷ Si ritiene “**continuativo**” qualsiasi rapporto contrattuale di durata, idoneo a produrre nel tempo più movimentazioni (sia in entrata che in uscita). Quindi tutti i rapporti della specie, a prescindere dalla durata - che non è indicata dalla legge - vanno censiti, salvo le esplicite esclusioni.

Informatico, d'ora in avanti AUI), sia i rapporti cosiddetti “*continuativi*”⁷, sia le *movimentazioni* superiori complessivamente ai 12500 euro che vi si svolgono.

In particolare, nella sezione “RAPPORTI” dell’AUI andranno censiti sia la nascita che l’estinzione dei contratti stipulati con la clientela, ad eccezione di quelli esentati per regolamento.

Nella sezione “MOVIMENTI” ovvero “OPERAZIONI” andranno invece registrate:

- *singole* operazioni di importo > 12.500 euro;
- operazioni *frazionate*, cioè di importo superiore a 3098,74 euro le quali - aggregate nei sette giorni lavorativi successivi al compimento della prima operazione - sostanzino movimenti superiori nel complesso ai 12.500 euro⁸;
- operazioni *occasional*i di particolare natura, cioè che si prestino nel tempo a dar luogo a più movimentazioni;
- operazioni *contestuali*, ossia di importi inferiori singolarmente sia alla soglia dei 12500 che dei 3098,74 euro, ma compiute in un medesimo istante, a valere su uno stesso rapporto continuativo ed ovviamente di importo complessivamente superiore ai 12.500 euro.

Chi compie le suddette operazioni, ovvero accende rapporti continuativi, deve essere identificato, oggi anche a cura dei liberi professionisti, come vedremo più avanti.

L’identificazione deve essere un procedimento sia “burocratico”, ma soprattutto “**logico**”, ossia deve mirare alla **evidenziazione delle motivazioni** dell’operazione richiesta dal cliente.

I dati da acquisire sono:

- estremi identificativi di chi pone in essere l’operazione
- codice fiscale
- estremi identificativi del soggetto per conto del quale si effettua l’operazione (in casi di deleghe o procure)
- estremi dei mezzi di pagamento utilizzati
- motivazioni dell’operazione

I documenti ritenuti validi per l’identificazione a fini antiriciclaggio sono stati elencati in un apposito Comunicato stampa del Ministero del Tesoro del 22/5/97.

Per le *persone fisiche*, essi sono i seguenti:

- carta d’identità

⁸ E’ chiaro che l’aggregazione si compirà se le operazioni frazionate vanno a gravare sul medesimo rapporto continuativo; ad esempio, quattro operazioni superiori a 3098,74 euro a pagamento di quattro diversi contratti non daranno luogo ad alcuna registrazione in AUI.

- patente di guida (in entrambe le versioni)
- passaporto
- porto d'armi
- libretto di pensione
- tessere (postali, ferroviarie, ministeriali)
- libretto per ciechi e invalidi
- permesso di soggiorno per stranieri

Non sono ritenuti validi sia i tesserini di appartenenza alle Forze dell'Ordine sia quelli di iscrizione ad Ordini ed Albi professionali.

Per le persone giuridiche, vanno acquisiti:

- denominazione
- sede e partita IVA
- estremi atto costitutivo
- estremi iscrizione Camera di Commercio

N.B. l'identificazione riguarderà anche la persona fisica che agisce per conto di quella non fisica⁹.

Archiviazione dei dati acquisiti

I dati raccolti mediante l'identificazione devono essere facilmente reperibili¹⁰, secondo la legge, ed inseriti, entro 30 gg., in AUI.

L'AUI deve essere gestito secondo le specifiche tecniche dettate di volta in volta con appositi decreti ministeriali e con le causali UIC (*vedi Circolare 20 luglio 2000*)

I dati inseriti nell'AUI devono essere conservati per *10 anni*.

Si rammenta che i 30 gg. per la registrazione decorrono dalla stipula del rapporto continuativo ovvero dal compimento dell'operazione.

Oggi anche i liberi professionisti sono assoggettati a detto obbligo, con le modalità che si descriveranno nell'apposito paragrafo.

⁹ Particolare attenzione andrà prestata alla "verifica dei poteri", possibile - per l'appunto - solo se si sono acquisiti i documenti societari sopra elencati e, magari, una visura camerale aggiornata. Ciò è utile altresì ad inquadrare bene l'attività svolta dalla persona giuridica, onde poterle associare il "codice attività UIC" più corretto.

¹⁰ Ciò significa che sia l'Intermediario che le Autorità devono potere, in qualsiasi momento, reperire i dati relativi ad un rapporto (e/o relative movimentazioni) con efficacia e tempestività, senza inutili e defatiganti procedure burocratiche. A tale fine, l'AUI deve essere localizzato presso la sede principale dell'Intermediario, gestito da personale di provata esperienza e adeguatamente interfacciato con le procedure di alimentazione anagrafica sia del ramo danni che del ramo vita.

Segnalazione di operazioni sospette

L'art. 3 della L. 197/1991 nomina, in particolare, due categorie di soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni cosiddette "sospette":

a) responsabili di dipendenze, uffici o altri punti operativi¹¹ dell'intermediario finanziario (*vedremo più avanti come ciò si traduca per gli studi professionali*);

b) titolari dell'attività, legali rappresentanti o loro delegati.

I soggetti di cui alla **lettera a)** devono fornire il cosiddetto "*impulso*" alla segnalazione, avviandola, cioè, quando rilevino anomalie nelle operazioni compiute.

I soggetti di cui alla **lettera b)** sono coloro che devono provvedere all'eventuale inoltro o archiviazione della segnalazione nei confronti delle Autorità, e sono gli *unici responsabili* (all'esterno) delle medesime, ferme rimanendo eventuali corresponsabilità di tipo penale e la possibilità di rivalsa dell'azienda nei confronti del dipendente inadempiente.

Il nuovo decalogo della Banca d'Italia (del 12 gennaio 2001, *in* appendice) consiglia di individuare la figura del c.d. "**Responsabile Antiriciclaggio**", il quale funge da punto di riferimento sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Tutto l'**iter segnalatorio** (procedure, soggetti, evidenze, etc.) deve risultare - secondo la legge - da apposito *regolamento interno* a disposizione di tutto il personale della struttura e deve prevedere un contenuto numero di livelli di approfondimento della segnalazione originaria.

Il passaggio della "segnalazione" da un soggetto ad un altro deve essere **documentato** da appositi moduli che descrivano *analiticamente* l'operazione anomala posta in essere ed i **motivi** della segnalazione¹².

Se l'impulso alla segnalazione non dovesse giungere da una struttura di base, esso può comunque provenire da una qualsiasi struttura (sovraordinata o meno), compreso lo stesso Responsabile Antiriciclaggio, che ha il potere di attivarsi d'ufficio.

La segnalazione deve essere attivata (o inoltrata) "**senza ritardo**" (cfr. art. 3, comma 1, l. 197/91).

¹¹ La nozione di "**punto operativo**" è tanto vasta (e volutamente generica) da ricomprendere "chiunque" abbia modo, all'interno dell'Azienda, di individuare profili di anomalia in operazioni da lui stesso o da altri compiute. Sarebbe pertanto un grave errore ritenere di non essere coinvolti - anche se solo formalmente - nell'adempimento in questione. Si tratta, in definitiva, non solo di ottemperare ad obblighi di legge, ma di preservare la struttura da possibili "infiltrazioni" di clientela *non desiderata* (o non desiderabile)!

¹² È quanto mai opportuno, oltre che rispondente ai dettami legislativi, che ogni soggetto operante la segnalazione conservi **copia** della medesima, ovvero del modulo con la quale l'ha inviata, a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo che tuteli la riservatezza sua e di chi la riceve.

Ciò significa, in pratica, che essa:

- deve essere fatta appena possibile¹³;
- deve consentire (laddove possibile) l'eventuale blocco dell'operazione.

Quanto sopra comporta, altresì, che:

- è ammessa la c.d. “segnalazione tardiva”¹⁴;
- non esiste un termine minimo o massimo per segnalare¹⁵.

Si ricorda che ciò che viene segnalato in prima battuta è un'operazione “*anomala*”, ossia non in linea con i parametri soggettivi ed oggettivi di colui che l'ha posta in essere.

Prima che si giunga all'operazione “**sospetta**” necessiteranno ulteriori approfondimenti.

I *parametri oggettivi* previsti dalla legge (art. 3) sono:

- caratteristiche¹⁶;
- entità¹⁷;
- natura¹⁸;
- qualsivoglia altra circostanza che l'operatore conosca a ragione delle funzioni esercitate¹⁹.

Tra i parametri oggettivi l'art. 3 consiglia di tenere in debita considerazione:

- l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta;
- la frequente interposizione di altre persone come delegate.

¹³ Cioè solo allorquando si è ragionevolmente sicuri dell'attendibilità dei propri sospetti.

¹⁴ È il caso di un'operazione conclusa in tempi remoti, ma che per varie motivazioni (interne od esterne, quali ad esempio la preparazione del bilancio) non ha potuto formare oggetto di indagine prima.

¹⁵ In via interpretativa, da non prendere però ad esempio, si può individuare detto limite massimo nei **dieci anni** corrispondenti al periodo obbligatorio di detenzione, nell'AUI aziendale, dei dati su rapporti ed operazioni poste in essere.

¹⁶ Si tratta della manifestazione esteriore dell'operazione legata alla tipologia del contratto.

¹⁷ Si ricorda che la valutazione dell'anomalia è svincolata da **qualsiasi importo** minimo o massimo, e tanto più da quello stabilito dalla legge per le registrazioni in AUI.

¹⁸ È legata agli indici di anomalia di cui si rinviene esemplificazione nel Decalogo Banca d'Italia allegato al presente Manuale.

¹⁹ Non sono ovviamente richieste all'operatore attività “investigative” esterne, ma egli può conoscere dati del cliente in virtù della sua appartenenza alla struttura dell'azienda obbligata agli adempimenti.

I *parametri soggettivi* invece sono:

- capacità economica
- attività svolta

dal soggetto cui è riferita l'operazione²⁰.

È chiaro che i parametri appena elencati implicano valutazioni squisitamente “**soggettive**” da parte dell'intermediario (o di altro soggetto obbligato), per cui **si consiglia** di servirsi, oltre che dei contenuti del Decalogo-ter (v. *infra*), anche di molto buon senso e dei consigli di colleghi più direttamente “vicini” al settore nel quale ha operato il cliente “sospettato”²¹.

Va rammentato che la segnalazione all'UIC va effettuata anche per le operazioni *rifiutate o comunque non concluse* (ma anche in questo caso vedremo come l'obbligo si atteggia per l'attività professionale).

Il Decalogo-ter fornisce, tra gli altri, due consigli che si ritengono molto utili sull'iter segnaletico:

- 1) la procedura deve essere improntata a criteri di celerità, riservatezza e facilità di confronto tra i soggetti coinvolti;
- 2) durante il percorso, è auspicabile immaginare momenti di verifica e controllo, con l'ausilio di funzioni di supporto e consulenza interna od esterna (senza pregiudicare ovviamente la riservatezza).

I poteri delle Autorità in materia

a) Il Ministero dell'Economia (Dipartimento Tesoro) provvede a:

- i) accertare le violazioni amministrative;**
- ii) applicare le sanzioni amministrativo-pecuniarie**, con provvedimento della Direzione Generale competente²², ricorribile al TAR;
- iii) svolgere funzioni di indirizzo e consultive**, attraverso il Comitato Antiriciclaggio.

b) La Banca d'Italia svolge funzioni di:

- i) indirizzo**, mediante raccomandazioni e istruzioni operative (es. Decalogo).

²⁰ È evidente che la considerazione di uno qualsiasi dei sopradescritti dati “oggettivi” perde di significato qualora non comparato e raffrontato alla situazione personale del cliente.

²¹ Il tutto, lo ribadiamo, con la massima riservatezza, contro la cui violazione si può sempre agire sia aziendalmente che presso l'autorità giudiziaria.

²² Commissione Valutaria presso la Direzione Generale del Tesoro del Ministero dell'Economia. Essa procede sempre prima al contraddittorio con il soggetto da sanzionare, al di là dei casi di “oblazione” introdotti dal ripetuto d. lgs. 56/2004.

ii) *controllo*, anche se “DERIVATE”, in quanto i presidi antiriciclaggio devono rispettare - da un punto di vista organizzativo - le Istruzioni di Vigilanza vigenti in materia di controlli interni.

c) **L’ISVAP:**

ha funzioni di *supporto* all’attività di UIC e Banca d’Italia a livello:

- consultivo
- ispettivo

d) **L’Ufficio Italiano Cambi (UIC):**

è organo primario dal punto di vista operativo, e:

- *emana istruzioni e circolari applicative* riguardanti tutti gli adempimenti antiriciclaggio
- si coordina con le altre istituzioni, anche straniere, nell’*adozione di misure antiriciclaggio*
- *emana pareri vincolanti*
- *svolge funzioni ispettive e di accertamento di violazioni della normativa*
- è l’unico organo che può *ricevere* dagli intermediari le *segnalazioni di operazioni sospette*
- ha vasti poteri di *approfondimento e indagine* di tipo amministrativo *delle segnalazioni sospette ricevute*
- *riceve* periodicamente dagli intermediari *dati aggregati sulle rilevazioni* dei vari AUI aziendali
- è *Autorità valutaria*

e) Gli organi di **Polizia** deputati alle indagini:

- *Guardia di Finanza* (**N.B.** oggi può contestare *direttamente* l’omessa segnalazione di p. sospetta, senza richiedere preventivo parere all’UIC)
- *Direzione Investigativa Antimafia (DIA)*
- altre *Forze di Polizia*, in caso di indagini connesse

Tra tutte queste Autorità esistono protocolli d’intesa per lo scambio di informazioni e di indagini.

Ad esse va consentito l’accesso nei locali delle agenzie o Direzione generale degli intermediari (ovvero negli studi professionali) solo se in borghese e in stanze non aperte al pubblico; non vi è necessità di mandato, tranne che non procedano per ipotesi di reato commesse da personale della stessa struttura ispezionata.

Si ritiene utile fornire, di seguito, gli indirizzi web delle Autorità citate (ed altri ad accesso gratuito), onde utilizzarli per l’apprensione di informazioni e chiarimenti utili all’attività antiriciclaggio.

% www.uic.it	www.isvap.it	www.bancaditalia.it
% www.tesoro.it	www.oua.it	www.efita.it
% www.consob.it	www.studiorazzante.com	www.reatisocietari.it

La tutela della riservatezza

Tutto l'iter segnalatico deve essere coperto dalla riservatezza (cfr. art. 3-bis l.197/91), sia interna che esterna.

Ciò significa che da quando nasce l'impulso alla segnalazione, e fino a quando esso si tramuta nella trasmissione all'UIC della segnalazione sospetta (a mezzo del *software* apposito custodito dal Responsabile Antiriciclaggio), i vari passaggi sono tenuti il più possibile "secretati", sia ai colleghi e membri della struttura aziendale che non sono strettamente interessati al fatto, sia - soprattutto - a qualsiasi soggetto esterno alla struttura.

Lo scambio di informazioni, pareri, consigli, è certamente auspicabile fra i vari soggetti delle strutture interessate, anche perché avviare un procedimento del genere costituisce momento delicato per la gestione aziendale. Ma ciò non deve significare esporre a qualsivoglia fastidio il soggetto segnalante che, lo ricordiamo, a norma di legge non figurerà **in nessun caso** nella segnalazione finale all'UIC, il quale conoscerà solamente la struttura di provenienza.

Al fine di tutelare al meglio la riservatezza, si rammenta che le segnalazioni di operazioni sospette potranno avvenire **solo** attraverso i modelli e le procedure individuate a norma di legge, devono essere adeguatamente motivate, se ne deve trattenere copia ad ogni passaggio, e non devono mai essere inoltrate con mezzi (come, ad es., l'e-mail o il fax) che non siano idonei a tutelarne l'integrità.

La consegna a mano, qualora possibile (con rilascio di idonea attestazione del ricevimento), ovvero la raccomandata con ricevuta di ritorno – si parla ovviamente di trasmissione interstrutturale - costituiscono gli unici mezzi effettivamente tutelanti.

Si ricorda che della riservatezza risponde ogni soggetto segnalante, che subisce sanzioni penali (arresto da sei mesi ad un anno) prima che "moralì" in caso di divulgazione a terzi.

Dei presidi a tutela di detta riservatezza, compresa la custodia della pratica relativa ad un soggetto per il quale sia stata (o meno) decisa l'attivazione della segnalazione, risponde a tutti gli effetti il Responsabile Antiriciclaggio.

L'omessa segnalazione di operazioni sospette e l'apparato sanzionatorio.

L'APPARATO SANZIONATORIO antiriciclaggio si fonda sul contenuto dell'art. 5 della l. 197/1991 e delle indicazioni contenute nelle norme penali.

Bisogna precisare che non è prevista reclusione per chi non segnala operazioni sospette tranne che, ovviamente, non si provi il suo “concorso” nel reato²³.

*Le ipotesi previste dall'art. 5 sono in sintesi le seguenti:*²⁴

- *Infrazioni all'art. 1:* fino al 40% importo trasferito;
- *Infrazioni all'obbligo di comunicazione :* fino al 30% importo operazione²⁵;
- *Omessa istituzione AUI:* arresto 6-12 mesi e ammenda;
- *Omissione segnalazioni di operazioni sospette:* fino al 50% dell'operazione²⁶;
- *Violazione segretezza:* arresto 6-12 mesi e ammenda;
- *Violazione disposizioni su tenuta corretta dell'AUI:* ammenda variabile;
- *Violazione degli obblighi informativi all'UIC:* fino a 25.000 euro;
- *Mancato rispetto dei provvedimenti. di sospensione di operazioni segnalate come sospette, adottato dall'UIC:* fino a 200.000 euro.

All'irrogazione delle sanzioni per le prime due ipotesi provvede il Ministro dell'Economia con proprio decreto (previa decisione della Commissione valutaria), decreto trasmesso all'UIC, che lo conserva nei propri archivi per 5 anni.

Negli altri casi, l'UIC inoltra le risultanze ispettive direttamente all'Autorità Giudiziaria, che convocherà i rappresentanti dell'intermediario.

Non va dimenticato che l'**art. 648-bis c.p.** si applica per primo al riciclatore, prevedendone la reclusione da 4 a 12 anni e la multa.

Ricapitolando, nel caso di coinvolgimento di una struttura in fatti di riciclaggio vi possono quindi essere:

- sanzioni pecuniarie alla medesima,
- sanzioni penali al Responsabile Antiriciclaggio e al personale,
- sanzioni civili e disciplinari (fino al licenziamento) per i dipendenti e collaboratori.

²³ Cioè bisogna dolosamente omettere una segnalazione o collaborare in qualche modo con il riciclatore.

²⁴ Il D.lgs n.56/2004 ha modificato l'apparato sanzionatorio previsto dalla legge antiriciclaggio, attraverso l'introduzione di soglie minime per le sanzioni amministrative e del pagamento in misura ridotta al verificarsi di determinate condizioni (cfr. art. 6-7 D.lgs 56/2004 in appendice).

²⁵ Violazione dell'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni alle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge antiriciclaggio

²⁶ Questa fattispecie si concretizza solo se l'operazione non segnalata si rivela sospetta a posteriori, e non si riescano adeguatamente a giustificare i motivi della mancata segnalazione. La sanzione ricade sull'intermediario, che può rivalersi su chi non avesse avviato la segnalazione medesima. È chiaro che in caso di omissione dolosa, scatterebbe anche la reclusione.

Il “Decalogo” della Banca d’Italia per le operazioni sospette

La terza versione di questo documento, datata 12 gennaio 2001 (v. *allegati normativi*), è stata particolarmente innovativa, innanzitutto perché è stata scritta “a quattro mani” con l’ausilio dell’UIC, dell’Isvap e della Consob.

Esso è di fondamentale importanza per gli intermediari e per tutti coloro che sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, sia perché (per i primi) la sua inosservanza comporta - essendo ritenuto disposizione di vigilanza (ed in quanto richiamato dalla legge) - inottemperanza al più generale obbligo di attenersi alla regolamentazione prudenziale emanata dalle *Autorithy* sui mercati, sia perché (soprattutto per i nuovi soggetti obbligati) la sua consultazione (peraltro agevole) risulta spesso essenziale per comprendere appieno gli obblighi dell’antiriciclaggio ed i criteri per il riconoscimento dei “sospetti”.

Per quest’ultimo motivo se ne esamineranno sinteticamente i tratti essenziali in questa sede.

Il Decalogo si divide in due parti: in una prima vengono illustrate le regole organizzative e procedurali per gli intermediari (*mutatis mutandis, per i professionisti*), mentre nella seconda è riportata una casistica esemplificativa - anche se non esaustiva - degli indici di anomalia sulle varie operazioni, sui rapporti e sui comportamenti posti in essere dalla clientela.

a. le regole organizzative e procedurali sono rivolte a:

- adempimento degli obblighi di segnalazione
- conoscenza della clientela
- controlli interni
- procedura segnaletica

b. gli indici di anomalia riguardano:

- tutte le categorie di operazioni
- le operazioni in contante
- le operazioni con moneta elettronica
- le operazioni in strumenti finanziari e su polizze assicurative
- le operazioni relative alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione
- le operazioni in altri prodotti e servizi
- i comportamenti della clientela

Riguardo all’adempimento degli obblighi di segnalazione, il Decalogo afferma che i soggetti interessati sono tenuti a:

- non svolgere operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, dimensioni, frequenza o di non instaurare o mantenere rapporti ritenuti “anomali”;
- prestare particolare attenzione ad operazioni proposte o a tentativi di opera-

zioni, soprattutto se di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione “anomale”;

- inoltrare la segnalazione all’UIC anche se trattasi di operazioni rifiutate o non concluse.

La **conoscenza della clientela** costituisce elemento essenziale di una qualsiasi relazione produttiva, afferma il Decalogo.

In particolare - poi - la capacità di individuare anomalie cresce in misura proporzionale al grado di conoscenza della clientela stessa.

La conoscenza della clientela è inoltre elemento imprescindibile di qualsiasi strategia di marketing, organizzativa e, quindi, di *policy* aziendale. Quest’ultima non deve quindi omettere alcuna attenzione ai presidi antiriciclaggio.

Devono inoltre essere assicurati:

- la formazione continua e costante del personale,
- i controlli sull’operato di dipendenti e collaboratori²⁷.

La **formazione del personale** costituisce, oltre che un obbligo, un investimento per i soggetti interessati, proprio al fine di evitare molti dei problemi sino ad ora esaminati.

La formazione è **obbligatoria**:

- con cadenza annuale
- deve essere erogata organicamente²⁸
- va concordata tra il “dominus” ed i suoi collaboratori
- va relazionata annualmente.

La selezione automatica di anomalie non è necessaria: l’esperienza degli operatori e l’ausilio del Decalogo dovrebbero condurre ad un corretto adempimento dell’obbligo segnaletico.

Quando nelle transazioni viene utilizzata moneta elettronica, la soglia di attenzione va elevata, con particolare riferimento ai distributori di carte di pagamento e alla tracciabilità dei pagamenti.

²⁷ In modo discreto ed ovviamente non *contra legem* bisognerà predisporre strutture di controllo che prevenano eventuali infedeltà di tutti i dipendenti e dei collaboratori.

²⁸ Non supplisce all’obbligo in parola, **secondo la prassi interpretativa dell’UIC**, sia l’autofornitura, sia la partecipazione episodica di qualche elemento della struttura a Convegni ed iniziative esterne di portata generale.

Gli indici di anomalia

Rammentando a tutti che le categorie che si stanno per descrivere non sono esaustive delle fattispecie realizzabili, sono state individuate le seguenti “famiglie” di indici, delle quali citiamo solo quelle in qualche modo più rappresentative della fenomenologia espressa dal sistema finanziario:

- a) ripetute operazioni della medesima natura non coerenti con l’attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da sottintendere intenti dissimulatori (*es.: privato che trae più assegni con medesimo beneficiario ed importi unitari al di sotto della soglia*);
- b) operazioni frazionate effettuate per eludere sulle singole transazioni gli obblighi di identificazione e registrazione (*es.: tecniche di frazionamento*);
- c) operazione di notevole entità soprattutto se non in linea con il normale tenore di quelle solitamente effettuate dal cliente e non vi siano giustificazioni plausibili;
- d) operazioni che risultano illogiche, ad esempio se svantaggiose - sotto il profilo economico-finanziario - per il cliente (*es.: accettazione di condizioni economiche palesemente svantaggioso, senza addurre valide motivazioni*);
- e) transazioni svolte da un cliente in nome o in favore di terzi quando non vi siano tra gli stessi rapporti di alcun genere;
- f) operazioni svolte da terzi a favore o per conto di un cliente e non giustificate in modo plausibile (*es.: sottoscrizione di fideiussione o altra garanzia prestata da soggetto non conosciuto*);
- g) operazioni per le quali sono fornite indicazioni inesatte o incomplete con l’intento di occultare elementi essenziali riguardanti soprattutto i soggetti interessati dalla transazione (*es.: fornitura di informazioni anagrafiche poi rivelatesi non veritiere*);
- h) operazioni effettuate dal cliente con controparti ubicate in Paesi centri di attività illecite (traffico stupefacenti, contrabbando e altro) e non in linea con l’attività svolta dal cliente;
- i) operazioni svolte con contante in luogo degli strumenti di pagamento usualmente utilizzati dal cliente;
- l) frequenti utilizzi di moneta elettronica, anche per importi non coerenti con l’attività svolta dal cliente (*es.: reiterati utilizzi, dapprima infrequenti, di carte di credito, con notevoli aggravii di spese e interessi*);
- m) negoziazione di strumenti finanziari effettuata senza il transito sul conto corrente del cliente;
- n) negoziazione - con elevata frequenza o di notevole entità - di strumenti finanziari di scarsa diffusione, soprattutto se emessi da Paesi non comunitari o non appartenenti all’O.C.S.E.;
- o) cointestazioni, o variazione delle intestazioni senza plausibile giustificazione, di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Vi sono poi indici di anomalia riguardanti più specificamente il comportamento della clientela:

- clienti che si rifiutano o appaiono riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o a presentare la documentazione contabile o di altro genere, o a fornire i dati relativi ai rapporti con altri intermediari o altro tipo di informazione che in circostanze normali renderebbero il cliente stesso idoneo ad effettuare operazioni di qualsiasi tipo (*ciò soprattutto dopo l'ammonizione del personale a fornire tali informazioni*);
- clienti che richiedano di variare l'operazione perché l'originaria struttura richiedeva identificazione o registrazione o approfondimenti di istruttoria da parte dell'intermediario;
- clienti che, ingiustificatamente, accendono rapporti presso intermediari ubicati in zone lontane dalla propria residenza o sede;
- clienti che delegano o rilasciano procure in modo frequente e ingiustificato senza mai avere contatti con i dipendenti dell'intermediario (*es.: pagamenti di rate di mutuo effettuati sempre da collaboratori diversi del contraente, ma mai da lui in persona*);
- clienti che svolgono operazioni di entità considerevole quando risulti che gli stessi siano stati sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione;
- clienti che, in acclarato stato di difficoltà economica, effettuano operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all'origine dei fondi utilizzati;
- clienti che richiedono l'esecuzione di operazioni con modalità inusuali ovvero particolarmente complesse o di rilevante entità;
- clienti prestatori di garanzia o loro garanti che frequentemente e ingiustificatamente richiedono la restituzione dei valori in garanzia, fornendo nuova provvista per l'acquisto di altri;
- clienti i quali richiedano agli intermediari o intrattengano con gli stessi rapporti con configurazione illogica.

4. I nuovi obblighi per i liberi professionisti

L'estensione degli obblighi ai liberi professionisti, prevista dal decreto 56/2004, emerge in sede comunitaria a seguito di pressioni della comunità internazionale, ed in particolare del GAFI (il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), organismo dell'ONU che si occupa di monitorare il fenomeno del riciclaggio e, soprattutto, l'attuazione delle disposizioni di contrasto da parte dei Paesi aderenti (nonché, con un'azione di recente sempre più mirata, di quelli cosiddetti "emergenti").

La direttiva 2001/97/CE si preoccupa di realizzare non solo l'obiettivo del coinvolgimento di quelle professioni o attività economiche maggiormente vulnerabili ad infiltrazioni malavitose e ad utilizzi a fini di riciclaggio, ma altresì di costruire un "reticolo" di prescrizioni che tendano ad una "stretta" sempre più asfissiante sui reati finanziari, che costituiscono la linfa con la quale si alimenta la criminalità internazionale.

In questo quadro la previsione, ripresa dall'art. 2 del decreto di recepimento, di assoggettamento alle regole antiriciclaggio per:

- i soggetti iscritti nell'albo dei *ragionieri* e dei periti commerciali, nel registro dei *revisori contabili*, nell'albo dei *dottori commercialisti* e nell'albo dei *consulenti del lavoro*;
- ai *notai* e agli *avvocati* quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Per tutti questi soggetti²⁹ sono previsti, ancorché con differenti sfumature ed intensità (sia tra di loro che fra essi stessi e gli intermediari finanziari, assoggettati, questi ultimi, a vincoli procedurali indubbiamente ed ovviamente più stringenti):

²⁹ Gli obblighi si applicano ai professionisti anche ove questi esercitino l'attività in forma associativa o societaria.

- “vigilanza” sull’applicazione alla clientela dei limiti alla circolazione di contanti e titoli al portatore (cfr. art 1 legge n. 197/1991);
- “identificazione e registrazione” della clientela e dei rapporti/operazioni da e con questa posti in essere nell’ambito di una casistica ben individuata;
- “segnalazione” di operazioni sospette eventualmente poste in essere dalla clientela medesima.

Va ricordato ancora che il primo dei suddetti obblighi è già vigente dal 15 marzo 2004, data dell’entrata in vigore del decreto suddetto.

Chiunque assista alla negoziazione di un assegno senza la clausola di non trasferibilità o alla movimentazione di contanti per importi superiori ai 12500 euro deve – pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 5 comma 1 della l. 197/1991 - effettuare la comunicazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione al Ministero dell’Economia (v. *appendice*), allegando fotocopia del titolo “irregolare” ovvero dei giustificativi della movimentazione.

Il Decreto del Ministero dell’Economia di attuazione delle suddette prescrizioni ha meglio precisato i contorni delle incombenze che derivano alle professioni, rammentando in sintesi, che:

- il concetto di “***prestazione professionale***” – oggetto degli obblighi di identificazione e registrazione – consiste in tutte quelle che si traducono nella *diretta* “trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o altre utilità in nome o per conto del cliente” ovvero nella “*assistenza* al cliente” per la “progettazione o realizzazione” di siffatte operazioni piuttosto che nella “costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
- il concetto di “***cliente***” deve essere inteso come di colui al quale il professionista presta assistenza professionale “*in seguito al conferimento di un incarico*”. Ciò lascia intuire che l’*incarico* (ovviamente conferito per iscritto) è propeudeutico non solo – come si conviene – all’instaurazione del rapporto di mandato tra cliente e professionista, ma altresì – in questo frangente – alla nascita, in capo a quest’ultimo, degli obblighi in parola;
- i “***dati identificativi***” della clientela, che dovranno essere acquisiti in sede di identificazione da parte del professionista (e quindi mantenuti nell’archivio unico) sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento di identificazione; in caso di persona giuridica, serviranno la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale/partita iva,
- gli ***obblighi di identificazione*** scattano qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o altre utilità di valore superiore a 12500 euro; detti obblighi si avranno anche in presenza di operazioni di valore “non determinato o determinabile”;

- se ci si avvale della prestazione del professionista ***per conto di terzi***, questi ultimi andranno esplicitati, con i loro dati identificativi (e relativi poteri di rappresentanza in caso si tratti di enti o società);
- esistono ***due tipi di identificazione***: *contestuale alla presenza del cliente* (preferibile e consigliata sempre, ove possibile), da effettuarsi mediante documento valido all'inizio della prestazione professionale; *non contestuale*, che non richiede cioè la presenza del cliente, nei casi tassativamente indicati³⁰;
- le ***modalità di archiviazione*** delle informazioni e dei dati raccolti possono essere di tipo *informatico* ovvero *cartaceo*, su apposito registro e secondo i criteri fissati sia dal decreto ministeriale che, più operativamente, dall'UIC³¹;
- è obbligatoria la ***segnalazione*** all'UIC di operazioni cosiddette "*sospette*"³², con alcune esenzioni (v. *infra*).

³⁰ Quando cioè i dati identificativi del cliente siano acquisibili alternativamente da precedente identificazione, atti pubblici o scritture private autenticate, dichiarazioni delle autorità consolari italiane, attestazioni di altri professionisti residenti in area UE, attestazioni di intermediari abilitati italiani o europei ovvero di paesi aderenti al GAFI.

³¹ Merita, su tutti, ricordare i 30 giorni dall'acquisizione delle informazioni come termine massimo per la loro registrazione, la conservazione per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, la possibilità di tenere un unico registro in caso di esercizio della professione in forma associata (individuando, per ogni cliente, il relativo professionista responsabile), l'applicazione delle norme sulla privacy relative al trattamento dei dati ed alle misure di sicurezza.

³² Qui si replicano fedelmente i riferimenti di cui all'art. 3 della legge 197/1991, cioè che l'operazione va valutata in relazione alle "caratteristiche, entità, natura e qualsivoglia altra circostanza nota a ragione delle funzioni esercitate", comparate con la "capacità economica" e l'"attività svolta" da chi l'ha posta in essere. La segnalazione non costituisce in ogni caso violazione del segreto professionale, e ad essa si applicano le regole sulla "riservatezza" di cui all'art. 3-bis della legge 197/1991.

5. Le particolarità per l'attività dell'avvocato

Per quanto riguarda l'avvocatura, bisogna distinguere gli adempimenti che i colleghi devono porre in essere nell'attività "forense" e quelli relativi all'attività "stragiudiziale".

Per la prima, sia la direttiva d'origine che i provvedimenti attuativi non potevano che escludere, in sostanza, qualsiasi adempimento.

Si ritiene che vengano gi obblighi di identificazione e registrazione del cliente che chiede il patrocinio. Laddove poi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento ministeriale (che in questo riprende le indicazioni comunitarie) si dovesse giungere "all'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario", come precisa altresì la recente relazione per il 2004 del Ministro dell'Economia al Parlamento, il tutto si ferma.

In ogni caso, anche quando si tratti di procedure arbitrali, l'obbligo di "segnalazione di operazioni sospette" è recisamente escluso.

Per ciò che concerne l'attività di "consulenza" (che la noma chiama "assistenza nella progettazione e realizzazione di operazioni riguardanti..."), sulla quale tanto si è discusso, è pacifico che essa rientri nell'ambito di applicazione della normativa *de qua*, soprattutto quando abbia ad oggetto:

- 1) trasferimenti a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- 2) gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società;
- 5) la costituzione, gestione o amministrazione di enti, società, trust o strutture analoghe.

Si ricordi poi che è prevista la stessa attività antiriciclaggio quando gli avvocati "in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare".

Questa formula, come tutte quelle della specie da prendere con le pinze, costringe tutti noi ad un'attenta valutazione caso per caso dell'assoggettabilità alla norma.

Per quanto riguarda la segnalazione di operazioni sospette, l'emanando documento dell'UIC contenente gli indici di "anomalia" per i professionisti costituirà un indubbio riferimento, anche se, per forza di cose, non esaustivo.

Come opportunamente ricordato dal Ministro dell'Economia nella citata ultima Relazione al Parlamento, che ha registrato tra le altre cose un incremento del fenomeno del riciclaggio ma anche delle sanzioni a fronte di mancate segnalazioni di operazioni sospette, "il dovere di segnalazione prevale sul dovere di

segreto professionale” (ci si riferisce, ovviamente, alle operazioni da monitorare).

Inoltre, anche questo è bene rammentarlo, non dovrà, il professionista, mettere a parte il cliente di un'eventuale segnalazione a suo carico. Su quest'ultimo punto non possiamo esimerci dal rilevare, e far rilevare agli organismi competenti, che è stato un grave errore (che suscita, tra l'altro, dubbi di compatibilità legislativa) prevedere l'autorizzazione del cliente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in tema di *privacy*.

Le riflessioni di chi scrive, così come pubblicate su riviste di settore e qui allegate, andrebbero probabilmente e quantomeno lette da parte del legislatore.

6. Appendice normativa

A) Legge 197/1991

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143

(Pubblicato su Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1991, n. 106)

Convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 [Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1991, n. 157] e successivamente modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 [Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1997, n. 136]

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1 - Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessiva-

mente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter⁽¹⁾.

1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio⁽²⁾.

1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice⁽³⁾.

2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio⁽⁴⁾.

2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a lire venti milioni⁽⁵⁾.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati⁽⁶⁾.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

5. (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.)

6. (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.)

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

8. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Note

¹⁾ Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata su S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996, n. 34.

²⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

³⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

⁴⁾ Comma sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

⁵⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Successivamente il comma 2-bis è stato così sostituito dall'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

⁶⁾ Comma sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 2 - Obblighi di identificazione e di registrazione

1. L'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della l. 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

- a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
- b) enti creditizi;
- c) società di intermediazione mobiliare;
- d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
- e) agenti di cambio;
- f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
- g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
- h) società fiduciarie;
- i) imprese ed enti assicurativi;
- l) società Monte Titoli S.p.a.;
- m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito; m- bis). Istituti di moneta elettronica⁽⁷⁾.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorché per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m-

bis)⁽⁸⁾ del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.

4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito

con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.”

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo

Note

⁷⁾ Come integrato dall'art. 56 della legge 1 marzo 2002, n. 39, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

⁸⁾ Come integrato dall'art. 56 della legge 1 marzo 2002, n. 39, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

Art. 3 - Segnalazioni di operazioni⁽⁹⁾

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima

persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.

4. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;

b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;

d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'articolo 4;

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne infor-

mano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi(10). Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.

5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti(11) informano (altresi) l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.

8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.

9. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.

10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'artico-

lo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio Italiano dei Cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121(12).

11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.

Note

⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. Precedentemente i commi 1 e 2 erano stati modificati dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e il comma 7 era stato sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Per la decorrenza delle disposizioni di cui al suddetto articolo 1 si veda l'art. 2 dello stesso decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

¹⁰⁾ Così modificato dall'art. 151, comma 2, lett. a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.

¹¹⁾ Così modificato dall'art. 150, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹²⁾ Periodo aggiunto dall'art. 151, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3-bis - Riservatezza delle segnalazioni⁽¹³⁾

1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

2. L'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.

4. Gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applica-

tive emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

Note

¹³⁾ Aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Art. 3-ter - Commissione di indirizzo⁽¹⁴⁾

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all'articolo 3 del presente decreto e ferma restando l'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell'attività svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attività stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.

4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull'attività svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perse-

guono le medesime finalità.

Note

¹⁴⁾ Aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153

Art. 4 - Disposizioni applicative

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica⁽¹⁵⁾, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2⁽¹⁶⁾.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito⁽¹⁷⁾.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto⁽¹⁸⁾;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità⁽¹⁹⁾;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2⁽²⁰⁾.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Note

¹⁵⁾ Come integrato dall'art. 56 della legge 1 marzo 2002, n. 39, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

¹⁶⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

¹⁷⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

¹⁸⁾ Lettera così sostituita dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

¹⁹⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

²⁰⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 5 - Sanzioni, procedure, controlli

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo trasferito⁽²¹⁾.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione⁽²²⁾.

3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione⁽²³⁾.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni⁽²⁴⁾.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione⁽²⁵⁾.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da

lire dieci milioni a lire cento milioni⁽²⁶⁾.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni⁽²⁷⁾.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza⁽²⁸⁾.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato

provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis".

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".

Note

²¹⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

²²⁾ Comma così modificato dall'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

²³⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

²⁴⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

²⁵⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

²⁶⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

²⁷⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

²⁸⁾ Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

CAPO II

Art. 6 - Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario

Articolo abrogato dall'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Art. 7 - Elenco Speciale

Articolo abrogato dall'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Art. 8 - Onorabilità dei soci e degli esponenti

Articolo abrogato dall'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

CAPO III

Art. 9 - Sospensione dalle cariche

Articolo abrogato dall'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Art. 10 - Doveri del collegio sindacale

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme di cui al Capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila e lire due milioni⁽²⁹⁾

Note

²⁹⁾ Così sostituito dall'art. 156 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato su S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230.

Art. 11 - Collaborazione tra le autorità di vigilanza

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché

scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto⁽³⁰⁾.

Note

³⁰⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 12 - Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante.

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi⁽³¹⁾.

Note

³¹⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 13 - Applicazione delle sanzioni

1 Le sanzioni di cui all'art. 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto⁽³²⁾.

Note

³²⁾ Così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

B) D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56

Gazzetta Ufficiale N. 49 del 28 Febbraio 2004

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n.56

Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

a la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

o il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

a la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;

o il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

o il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;

o il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

a la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;

a la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;

a la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

a la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno e delle attività produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

- a) "autorita' di vigilanza di settore" indica le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);
- b) "amministrazioni interessate" indica le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
- c) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
- d) "testo unico bancario" indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- e) "testo unico dell'intermediazione finanziaria" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) "legge antiriciclaggio" indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La direttiva del Consiglio n. 91/308/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 16 del 28 giugno 1991.

- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004". L'art. 15 della citata legge, così recita:

"Art. 15 (Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega). - 1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari finanziari;

b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;

c) estendere, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge;

d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'art. 3 del decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilit  di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunit  europee;

e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorit  consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sar  limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.

2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'art. 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonch  il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra' procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.".

- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, reca: "Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE".

- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, reca: "Disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE".

- Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, reca: "Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".

- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/97/CE e' pubblicata in GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001.

- La legge 7 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit  europee - legge comunitaria per il 2002.".

- L'art. 1, commi 1 e 3, della citata legge, cos  recita:

"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

Omissis.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonch , qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perch  su di essi sia espresso,

entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. *Omissis*.”

Note all’art. 1:

- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse.

Art. 2. **Ambito di applicazione**

1. Gli obblighi indicati dall’articolo 3 si applicano:

- a) alle banche;
- b) a Poste Italiane S.p.a.;
- c) agli istituti di moneta elettronica;
- d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
- f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) alle imprese di assicurazione;
- h) agli agenti di cambio;
- i) alle società fiduciarie;
- l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- m) agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario;
- n) agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario;
- o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
- p) alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del testo unico dell’intermediazione finanziaria;
- q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
- r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;

s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:

- a) ai soggetti indicati nel comma 1;
- b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
- f) agli uffici della pubblica amministrazione.

3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Note all'art. 2:

- Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, vedi note alle premesse.

- L'art. 1 del citato decreto, così recita:

“Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 feb-

braio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197 del 1991" si applicano, nei limiti e con le modalita' indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:

- a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S.";
- b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
- c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
- d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
- e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
- f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
- g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
- h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
- i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
- l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
- n) agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3.

2. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attività esercitata, ogni successiva variazione, nonché i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.”.

Art. 3.

Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni

1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.

Note all'art. 3:

- Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, reca: “Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.”.

- L'art. 13 del citato decreto-legge, così recita:

“Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro presso:

- a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
- b) enti creditizi;
- c) società di intermediazione mobiliare;
- d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
- e) agenti di cambio;
- f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

- g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
- h) società fiduciarie;
- i) imprese ed enti assicurativi;
- l) società Monte Titoli S.p.a.;
- m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito; m-bis) istituti di moneta elettronica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m-bis) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.

4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a 12.500 euro sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a 12.500 euro annui. I dati di

cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.

7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.”

- La legge 6 febbraio 1980, n. 15, reca: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.”

- La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca: “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.”

- L'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituisce l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625.

- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse.

- L'art. 2, comma 1, del citato decreto, sostituisce l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625.

Art. 4. Abilitazione

1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall'articolo 1 della legge antiriciclaggio.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative succursali italiane, possono essere abi-

litati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1.

Art. 5. **Collaborazione tra autorità**

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, l'UIC può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, anche a seguito di protocolli d'intesa.
3. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate forniscono all'UIC le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.
4. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate informano l'UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni previste dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 6. **Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative**

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4".
2. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio è sostituito dal seguente: "2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005."
3. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione a effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1,".
4. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla lettera c) le parole: "di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse" e alla lettera d) le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "tenuti alle segnalazioni".
5. Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3-bis della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4".
6. All'articolo 5 della legge antiriciclaggio sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento”;

b) al comma 5 le parole: “una sanzione pecuniaria fino alla meta’ del valore dell’operazione” sono sostituite dalle seguenti: “una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla meta’ del valore dell’operazione”;

c) al comma 6 le parole “del divieto di cui all’articolo 3, comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “del divieto di cui all’articolo 3, comma 8”;

d) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: “6-bis. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.”;

e) al comma 8 le parole: “Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16” sono sostituite dalle seguenti: “Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non e’ esercitabile da chi si e’ gia’ avvalso della medesima facolta’ per altra violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.”.

7. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l’UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge anticiclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Nell’articolo 10 della legge anticiclaggio sono soppresse le parole: “di cui all’articolo 4”.

9. L’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e’ sostituito dal seguente: “4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l’attività indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di “fiches” o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell’articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.”.

10. Nel comma 2 dell’articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: “intermediari” e’ sostituita dalla seguente: “soggetti”.

11. Sono abrogati:

a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11 della legge anticiclaggio;

- b) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
- c) l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Note all'art. 6:

- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (legge antiriciclaggio), vedi note alle premesse.

- Il testo vigente dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, così come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'art. 4; per il denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter.

1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.

2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il Ministro del tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.

2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piu' intermediari abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura civile.

5. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
6. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola “non trasferibile”, puo’ chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
8. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.”.
- Il testo vigente dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, così come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 3, comma 4:

omissis.

c) puo’ acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti “tenuti alle segnalazioni”;

d) puo’ utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell’art. 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti “tenuti alle segnalazioni”.

- Il testo vigente dell’art. 5, comma 1, 5, 6, 8, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (legge anticirclaggio), come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli). - 1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all’art. 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, “una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento del valore dell’operazione”.

Omissis

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione delle segnalazioni previste dall’art. 3 e’ punita con “una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla meta’ del valore dell’operazione”.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione “del divieto di cui all’art. 3, comma 8”, con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

“6-bis. La violazione della prescrizione di cui all’art. 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a Euro 250.000,00 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.”.

Omissis.

8. All’irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall’art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si

applica solo per le variazioni dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Omissis”.

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: “Modifiche al sistema penale”.

- Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, vedi note alle premesse.

- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: “Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”. - Il testo vigente dell'art. 150, comma 2, della citata legge, così come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 150. - 1. (*Omissis*).

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.

Omissis”.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 e' punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.

3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero dell'economia e delle finanze;

4. I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000.

6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Note all'art. 7:

- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all'art. 6.

- L'art. 14 della citata legge, così recita:

“Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.

- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse.

- L'art. 3 e l'art. 5, comma 10, del citato decreto, così recitano:

“Art. 3 (Segnalazioni di operazioni) - 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.

4. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;

b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nel-

l'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;

d) puo' utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto

5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.

8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al

comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.

9. (Abrogato).

10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'art. 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.”.

“Art. 5. - (*Omissis*).

10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato.

L'ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia

valutaria della Guardia di finanza.”.

- Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, vedi note alle premesse.

L’art. 5, comma 1, del citato decreto, così recita:

“Art. 5 (Controlli). - 1. Ferme restando le competenze delle autorità competenti a norma dell’art. 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attività di controllo l’UIC, ai fini dell’analisi dei flussi finanziari relativi al settore interessato, può indicare i dati, registrati ai sensi dell’art. 4, che i soggetti che svolgono le attività indicate nell’art. 1 devono comunicare periodicamente. L’UIC può, altresì, accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 197 del 1991 ed effettuare i trattamenti necessari.

(*Omissis*).”.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, reca:

“Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.”.

- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all’art. 6. L’art. 16, della citata legge, così recita:

“Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione connessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l’art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall’art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l’art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.”.

- La legge 7 febbraio 1951, n. 168, reca: “Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.”.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti indicati nell’articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.

2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2.

3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati e' sostituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t).

5. Gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 8, comma 4.

6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2.

7. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facolta' potra' essere esercitata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. E' escluso da tale facolta' chi si e' gia' avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

8. E' fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 8, comma 4.

10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del

sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Pisanu, Ministro dell'interno

Marzano, Ministro delle attività produttive

o, il Guardasigilli: Castelli

Note all'art. 8:

- Per il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 e l'art. 13, comma 1, vedi note all'art. 3.

- Per la legge 6 febbraio 1980, n. 15, vedi note all'art. 3.

- Per la legge 19 marzo 1990, n. 55, e l'art. 30, comma 1, vedi note all'art. 3.

- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse.

- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, e l'art. 3, vedi note all'art. 6.

- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all'art. 7. L'art. 16 della citata legge, così recita:

“Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.”.

C) Le Istruzioni della Banca d'Italia: un ausilio interpretativo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (infra legge n. 197 del 1991) e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTI gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della legge n. 197 del 1991 che disciplinano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;

VISTO, in particolare, l'articolo 3-bis, comma 4, della legge n. 197 del 1991, in base al quale la "Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze", emana istruzioni applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell'assicurare "omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni" sospette e nel predisporre "procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici";

RITENUTA la necessità di impartire istruzioni uniformi per gli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo al fine di ottenere una piena attuazione dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette da parte di tutti i destinatari;

AVUTO PRESENTE il contenuto delle "indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" emanate nel febbraio 1993 e aggiornate nel novembre 1994, nonché delle "indicazioni operative per l'individuazione di operazioni sospette riservate sia alle imprese che alle strutture di vendita - settore assicurativo", emanate nel gennaio 1999;

D'INTESA con la Commissione nazionale per le società e la borsa e con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
SENTITO l'Ufficio italiano dei cambi

EMANA

le accluse “ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE”

Roma, 12 gennaio 2001

IL GOVERNATORE Fazio

PREMESSA

Con il presente provvedimento la Banca d’Italia, sentito l’UIC, d’intesa con l’Isvap e la Consob, detta istruzioni - ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata e integrata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 -agli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

L’atto aggiorna le indicazioni diffuse a partire dal febbraio 1993 in relazione alle modifiche nel frattempo intervenute nella regolamentazione nazionale e internazionale e nell’operatività degli intermediari bancari e finanziari; esso ricomprende anche le indicazioni specificamente indirizzate al settore assicurativo nel gennaio 1999.

Le “Istruzioni” contengono regole operative volte a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, a contribuire al contenimento degli oneri e ad assicurare la piena collaborazione con le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio. La prospettazione di indicazioni uniformi per tutti gli intermediari tende a evitare forme di arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge.

Il documento comprende una introduzione, nella quale viene descritto l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e sono indicati i destinatari delle disposizioni, e un compendio di istruzioni operative articolato in due parti. La prima prescrive canoni e linee di comportamento per gli organi decisionali e per le strutture di controllo interno di ciascun intermediario e indica la procedura di segnalazione, ponendo in evidenza l’importanza della conoscenza della clientela e l’esigenza di disporre di adeguati strumenti organizzativi e di procedure di riscontro. Nella seconda parte è riportata una casistica esemplificativa di indici di anomalia, in presenza dei quali si deve prestare particolare attenzione all’operazione e valutare se procedere alla segnalazione.

INTRODUZIONE

1. La segnalazione delle operazioni sospette

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata. Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l'intero sistema economico: il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria, indeboliscono lo stesso sistema economico.

La globalizzazione dell'attività finanziaria e il rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione aprono nuove opportunità operative e possibilità di crescita dell'economia, ma aumentano nel contempo i rischi di inquinamento connessi con il riciclaggio di capitali illeciti.

Alla complessità e pericolosità del fenomeno gli intermediari devono rispondere in modo responsabile, dedicando maggiore attenzione agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza va coniugata con il presidio continuo ed efficace dell'integrità della struttura aziendale.

Impedire che gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi siano coinvolti in operazioni che originano da attività criminose è coerente con la tutela della sana e prudente gestione degli operatori, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e della stabilità complessiva, del buon funzionamento e della competitività del sistema.

Le norme di vigilanza di settore mirano ad assicurare l'efficienza dei mercati, la promozione della concorrenza, la correttezza dei comportamenti, l'onorabilità degli esponenti aziendali, la trasparenza degli assetti proprietari e dei rapporti con la clientela, l'efficacia dell'assetto organizzativo e dei controlli interni, contribuendo a ostacolare l'utilizzo dei meccanismi finanziari per operazioni di riciclaggio.

Gli oneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio si inseriscono nel solco dei presidi organizzativi per una corretta gestione aziendale e costituiscono elementi importanti per l'esercizio dell'impresa; essi vanno valutati alla stregua di investimenti in grado di generare risultati positivi in termini di stabilità e di reputazione.

L'evoluzione dell'ordinamento bancario e finanziario - culminata nell'emanazione del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico bancario") e del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico della intermediazione finanziaria") - valorizza i temi organizzativi e dei controlli interni ai fini della sana e prudente

gestione degli operatori. In tale ambito, risulta fondamentale che l'organizzazione operativa e il sistema dei controlli sia in grado di preservare gli intermediari da commistioni e da comportamenti di tolleranza verso forme di illegalità che possono pregiudicarne la stabilità.

In mercati sempre più aperti la criminalità può con maggiore facilità approfittare dei varchi nella rete di protezione predisposta dai vari paesi. L'esigenza di attirare capitali può indurre ad adottare regolamentazioni permissive determinando, in tal modo, una impropria concorrenza tra sistemi. Si rende, quindi, necessaria l'adozione di una comune regolamentazione di base da parte di tutti i paesi.

L'attenzione della comunità internazionale alla materia dell'antiriciclaggio è testimoniata da numerosi atti emanati in diverse sedi.

L'Unione Europea ha approvato una direttiva (91/308/CEE del 10 giugno 1991) che indica i presidi minimali atti a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio; è allo studio una proposta di modifica e integrazione della disciplina tesa a estendere l'ambito oggettivo delle operazioni da segnalare e il novero dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi.

Il passaggio alla moneta unica appare, in sé, neutrale in termini di rispetto della normativa antiriciclaggio, anche se la fase di conversione delle banconote potrebbe comunque rappresentare l'occasione per "ripulire" proventi illeciti.

Un'essenziale opera di sensibilizzazione e di indirizzo è condotta dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), costituito dal vertice dei G7 nel 1989. Le raccomandazioni adottate dal Gruppo individuano i presidi fondamentali: l'identificazione e la conoscenza della clientela, la conservazione delle informazioni, la valutazione attenta di tutte le operazioni, la segnalazione di quelle sospette. Il GAFI ha poi avviato un'attività di valutazione delle diverse soluzioni ordinamentali.

La globalità dell'azione di prevenzione del riciclaggio richiede una particolare attenzione all'attività che coinvolge intermediari insediati in paesi caratterizzati da basso grado di regolamentazione, ridotta efficacia dei controlli e forte tutela della riservatezza accompagnata da una imposizione fiscale contenuta. L'esigenza di una risposta congiunta a livello internazionale ha indotto il GAFI a identificare i paesi che non cooperano adeguatamente all'azione di contrasto ⁽¹⁾.

¹ Nel giugno 2000 il GAFI ha individuato i seguenti "Paesi e territori non cooperativi": Bahamas, Cayman Islands, Cook Islands, Dominica, Israel, Lebanon, Liechtenstein, Marshall Islands, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Russia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines. Il Gafi si è riservato di valutare le iniziative assunte da tali Paesi per superare le carenze rilevate e di esaminare altre giurisdizioni. Alle valutazioni del GAFI sarà data adeguata diffusione da parte delle Autorità nazionali.

La normativa italiana in tema di prevenzione del riciclaggio è incentrata nella legge 5 luglio 1991, n. 197, che prevede norme tese a ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando l'effettuazione di operazioni di trasferimento di ammontare rilevante con strumenti anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi informatici.

L'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti ha introdotto il principio di "collaborazione attiva", che richiede un impegno concreto e costante in termini di formazione del personale e di adeguamento delle strutture organizzative. L'esperienza mostra come tale impegno si traduca in una migliore conoscenza della clientela e in minori rischi di coinvolgimento in operazioni illecite, che hanno gravi ripercussioni, oltre che sulla reputazione, anche sulla regolare operatività aziendale.

La novità dell'obbligo ha determinato alcune difficoltà applicative, superate con l'estensione dei reati presupposto del riciclaggio a tutti i delitti non colposi disposta dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, e con l'introduzione di misure a tutela della riservatezza della fonte e l'eliminazione del transito diretto della segnalazione dall'intermediario agli organi investigativi operata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153.

La segnalazione dell'operazione sospetta, dopo la valutazione interna dell'intermediario, viene oggi indirizzata all'UIC, che la esamina tenendo anche conto delle possibili ragioni economiche sottostanti: in tale contesto, l'Ufficio acquisisce ulteriori dati e informazioni presso gli intermediari, utilizza i risultati delle analisi dei flussi finanziari, scambia informazioni con le autorità di vigilanza e le omologhe autorità estere. Al termine degli approfondimenti, le segnalazioni sono trasmesse, unitamente a una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, competenti a effettuare gli eventuali accertamenti di carattere investigativo. La procedura rappresenta un opportuno "filtro", che contribuisce ad accentuare il carattere oggettivo della segnalazione e consente di sfruttare appieno le opportunità offerte dall'analisi finanziaria.

Per assicurare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette occorre garantire l'anonimato del segnalante, a tutela dell'immagine dell'intermediario e di possibili effetti ritorsivi sul personale.

Questa finalità è perseguita dal d.lgs. n. 153/1997. L'interposizione dell'UIC contribuisce a sfumare il collegamento tra la segnalazione e la relativa fonte; gli intermediari sono tenuti ad adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli organi

investigativi sono tenuti a omettere, nella denuncia eventualmente trasmessa all'autorità giudiziaria, ogni indicazione delle persone e dell'intermediario che hanno inviato la segnalazione. In tal modo dagli atti processuali non dovrà emergere la fonte da cui promana l'informativa di un'operazione sospetta.

Solo all'autorità giudiziaria è attribuito il potere di chiedere, con decreto motivato, l'identità della persona e dell'intermediario segnalanti; tale misura è volutamente limitata a casi del tutto eccezionali, in quanto il giudice deve ritenere l'acquisizione della notizia "indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede". Specifiche cautele sono previste anche relativamente alle ipotesi di sequestro di atti e documenti.

Il d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 ha esteso l'applicazione delle disposizioni in tema di identificazione e registrazione nonché di segnalazione delle operazioni sospette alle attività ritenute suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Tali attività possono essere ripartite in due gruppi: a) quelle non finanziarie il cui esercizio è sottoposto a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri ovvero dichiarazioni di inizio di attività ai sensi di leggi in tema di pubblica sicurezza o di altre norme di settore. In tale ambito rientrano: il recupero di crediti; la custodia e il trasporto valori; il commercio di cose antiche; la fabbricazione e il commercio di oro e oggetti preziosi; la gestione di case d'asta, gallerie d'arte o di case da gioco; la mediazione immobiliare; b) quelle di natura finanziaria, quali la mediazione creditizia e l'agenzia in attività finanziaria.

In materia tributaria, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rivisitando le sanzioni penali, ha ridotto il novero dei "delitti fiscali" - che, in quanto tali, configurano reati presupposto del riciclaggio - a un ristretto numero di fattispecie gravi. Il rinnovato impianto repressivo è incentrato su tre fattispecie criminose che fanno riferimento alle imposte sui redditi e all'IVA: dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione; a esse si affiancano altre figure di rilevante attitudine lesiva, tra le quali l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Le violazioni delle norme tributarie sono strumento utilizzato per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico ovvero possono rappresentare una delle manifestazioni di più articolate condotte criminose volte a immettere in attività economiche apparentemente lecite disponibilità derivanti da altri illeciti. Operazioni connesse a condotte che non costituiscono delitto sotto il profilo fiscale possono comunque costituire strumento per occultare attività criminose di altra natura.

2. I destinatari del provvedimento

Le “Istruzioni” sono rivolte ai seguenti soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette:

- le banche
- le imprese di assicurazione
- le Poste Italiane S.p.A.
- le imprese di investimento
- le società di gestione del risparmio e le SICAV
- gli intermediari finanziari
- i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale degli intermediari finanziari previste dagli artt. 113 e 155 del d.lgs. n. 385 del 1993
- gli agenti di cambio
- le società fiduciarie
- la società Montetitoli e le società di gestione accentrata di strumenti finanziari
- gli uffici della pubblica amministrazione che svolgono operazioni di contenuto finanziario; in tale contesto, rilevano anche le società che svolgono attività in regime di concessione, quali le società di riscossione dei tributi.

Tutti questi operatori - nel provvedimento indicati riassuntivamente con il termine “intermediari” - sono tenuti ad attivarsi al fine di adempiere correttamente agli obblighi segnalatici, a prescindere dalle peculiarità dell’attività svolta.

Il documento fornisce, in ogni caso, indicazioni utili per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette da parte di soggetti diversi, ivi compresi quelli che svolgono le attività individuate dal d.lgs. n. 374/99.

PARTE PRIMA

Regole organizzative e procedurali

1. L’adempimento degli obblighi segnalatici

Gli intermediari adottano politiche aziendali coerenti con le regole e i principi della disciplina antiriciclaggio, che costituiscono un aspetto rilevante dell’affidabilità nella presentazione sul mercato e nei rapporti con la clientela.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari:

- si rifiutano di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, fre-

quenza o dimensioni e di instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;

- prestano particolare attenzione a tentativi di operazioni e a operazioni proposte da utenti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale;
- inoltrano una segnalazione all'UIC anche con riferimento alle operazioni rifiutate o comunque non concluse;
- considerano che l'obbligo di effettuare le segnalazioni vige per l'intera durata della relazione con il cliente e non è limitato, quindi, alle sole fasi di instaurazione o di chiusura del rapporto; la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto;
- valutano i profili di eventuale anomalia anche con riferimento all'operatività di altri intermediari, nazionali ed esteri; in tale contesto, particolare attenzione va prestata all'attività che interessa intermediari di non elevata reputazione ovvero soggetti operanti in Paesi segnalati come "non cooperativi".

L'obbligo di segnalazione sussiste anche con riferimento a operazioni prive di importo. Per le operazioni che comportano movimenti finanziari, gli intermediari possono individuare una soglia minima di attenzione in base a criteri di funzionalità, economicità ed efficacia. Specifico rilievo è attribuito alla movimentazione del contante per importi non usuali.

La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e costituisce una comunicazione funzionale all'avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e, successivamente, di eventuali indagini investigative. L'adempimento degli obblighi segnaletici non esclude, quindi, che l'intermediario denunci fatti ritenuti penalmente rilevanti all'Autorità Giudiziaria.

Le operazioni di natura illecita che non presentano profili di sospetto su una connessione con fenomeni di riciclaggio, ma sono finalizzate a procurare un danno all'intermediario sono valutate ai fini di una segnalazione alla sola Autorità Giudiziaria.

Particolare attenzione è richiesta nella valutazione dell'operatività anomala riconducibile a soggetti in relazione ai quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. In tale ambito, gli intermediari valutano se integrare il contenuto delle informazioni trasmesse all'Autorità Giudiziaria con riferimento a tali nominativi ovvero se procedere alla segnalazione di una operazione sospetta con la massima tempestività (cfr. infra, 4.3.).

Gli intermediari si dotano di adeguate procedure interne atte a evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio. Il "rischio di riciclaggio" aumenta quando è minore la conoscenza del cliente e risultano inadeguati i con-

trolli interni: tali elementi pregiudicano la capacità degli intermediari di assolvere correttamente agli obblighi in materia di segnalazione delle operazioni sospette e possono, in ultima analisi, minare la reputazione dell'intermediario.

2. La conoscenza della clientela

2.1 L'importanza di una approfondita conoscenza della clientela

Gli intermediari effettuano l'analisi del grado di anomalia di una operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la pone in essere⁽²⁾. Il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con rilievo economico.

Ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività - sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali utilizzati - richiedono l'attivazione della procedura di segnalazione.

La valutazione delle operazioni è effettuata in base al patrimonio informativo sulle capacità e sulle necessità economiche del cliente in possesso degli intermediari; questi ultimi, pertanto, non devono farsi carico di ulteriori attività di accertamento, di competenza delle Autorità di ciò istituzionalmente incaricate.

Una approfondita conoscenza del cliente costituisce, da un lato, un momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell'operazione ai fini dell'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta, dall'altro, un requisito essenziale dell'attività di intermediazione, in quanto consente di individuare i profili di rischio e le possibilità di sviluppo della relazione d'affari.

Gli intermediari assumono ogni opportuna iniziativa per affinare la conoscenza della clientela e cogliere eventuali contraddizioni tra il profilo economico del cliente e le prestazioni da questo richieste.

Gli intermediari si adoperano per instaurare con la clientela un rapporto di comunicazione in un clima di reciproca fiducia. I clienti sono resi edotti degli obblighi della normativa antiriciclaggio, delle finalità che questa si prefigge e

² Nel documento con le locuzioni "clienti" o "clientela" si ricomprendono tutti i soggetti che hanno rapporti con gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché con gli altri destinatari degli obblighi di segnalazione, normalmente individuati con altri termini, quali utenti, investitori, assicurati, contraenti, acquirenti, affidati, ecc.

della riservatezza nell'utilizzo delle informazioni raccolte; ciò favorisce la collaborazione nelle procedure di identificazione e nell'ottenere chiarimenti, ulteriori informazioni ovvero i documenti necessari. In tale contesto, qualora un cliente proponga modalità operative poco trasparenti l'intermediario deve illustrarne i possibili rischi e prospettare modalità corrette.

Gli organi aziendali devono predisporre misure atte ad assicurare che alla corretta identificazione anagrafica si accompagni l'acquisizione di informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione economica e finanziaria del cliente nonché sulle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite e alla relazione finanziaria nella quale esse si iscrivono.

Particolari cautele devono essere adottate nelle relazioni intrattenute mediante il canale telefonico o telematico per le operazioni che si configurano come particolarmente irrituali o che comportano rilevanti movimentazioni; in tali ipotesi andranno previsti specifici oneri informativi a carico della clientela.

La normativa antiriciclaggio prevede che, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso, gli organi investigativi informino l'Ufficio italiano dei cambi che, a sua volta, ne dà notizia all'intermediario segnalante.

La conoscenza dell'eventuale esito negativo di una segnalazione consente all'intermediario di rimuovere i motivi di sospetto sull'operatività del cliente, preservando così le proprie relazioni commerciali con il medesimo. Il processo di feedback produce anche effetti positivi di carattere più generale, consentendo di affinare i processi valutativi in essere presso gli intermediari.

2.2. Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela

La rilevazione e l'organizzazione accentrata dei dati relativi ai rapporti con il cliente costituiscono il presupposto per un compiuto esame del suo profilo economico - finanziario. Oggetto di rilevazione devono essere tutte le informazioni raccolte in ordine all'attività svolta, al contesto economico in cui si colloca, al fabbisogno di servizi finanziari, agli eventuali rapporti con altri intermediari.

Il necessario punto di partenza è rappresentato dai dati contenuti nell'anagrafe, che ricomprendono informazioni su tutti i rapporti direttamente e/o indirettamente intrattenuti con l'intermediario, le garanzie prestate e ricevute e le deleghe a operare rilasciate a terzi. Su tale livello di base si innestano, a seconda della complessità e dell'articolazione operativa degli intermediari, ulteriori livelli informativi attinenti alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

Nell'organizzare le proprie evidenze sulla clientela, gli intermediari tengono conto delle informazioni sui collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra di loro e con altri soggetti. Assumono in proposito rilievo non solo l'esisten-

za di relazioni societarie di gruppo, ma anche i legami contrattuali, finanziari, commerciali o di altra natura che consentono di cogliere la giustificazione di operazioni che devono essere inquadrare in un contesto più ampio.

Elementi di giudizio sulla clientela devono essere acquisiti attraverso lo scambio di informazioni con altri intermediari appartenenti al medesimo gruppo o rientranti nell'ambito della vigilanza consolidata.

Gli intermediari tenuti alle segnalazioni devono acquisire le informazioni anche da soggetti esterni che gestiscono funzioni aziendali in outsourcing ovvero che svolgono attività di provider; la delega di funzioni aziendali a società o collaboratori esterni non può in ogni caso incidere negativamente sulla conoscenza della clientela da parte di ciascun intermediario e non può giustificare la mancata percezione di sintomi di anomalia di una operazione o di un rapporto.

Adeguate procedure assicurano l'utilizzo delle informazioni che la clientela è tenuta a fornire con riferimento alla propria situazione finanziaria e alla propensione al rischio nell'ambito della prestazione di servizi di investimento nonché delle comunicazioni che i clienti effettuano relativamente all'operatività con l'estero.

Il quadro conoscitivo deve essere costantemente aggiornato con le evidenze relative alle operazioni progressivamente poste in essere e con le informazioni provenienti dai vari punti della struttura operativa dell'intermediario.

Gli accertamenti bancari e gli ulteriori provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria (misure di prevenzione, rinvii a giudizio, ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualità dei clienti così come le notizie di stampa, specie se relative a operazioni finanziarie internazionali irregolari, le comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e tutte le altre informazioni desumibili sulla piazza.

Nella tenuta e nell'aggiornamento delle evidenze sulla clientela gli intermediari si avvalgono di idonei sistemi informatici.

Le evidenze devono consentire di individuare il profilo economico-finanziario del cliente e di determinare una fascia di operatività normale che abbia riguardo a parametri sia quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, sia qualitativi, come la tipologia e le condizioni di utilizzazione dei servizi: in tale ambito particolare attenzione è prestata alle operazioni concluse con il canale telefonico o telematico.

La gestione accentrata delle evidenze integrate provenienti da tutti i settori operativi consente di soddisfare con un unico strumento sia le tradizionali esigenze di cautela e di contenimento dei rischi verso la clientela, sia quelle di sviluppo dell'attività e di marketing, sia infine quelle connesse a un ordinato e corretto

svolgimento dell'attività, tra cui si collocano i compiti di contrasto al riciclaggio.

L'estensione su scala internazionale del fenomeno del riciclaggio richiede che gli intermediari coinvolgano anche i punti operativi esteri, assoggettati alla normativa antiriciclaggio del Paese di insediamento, nella formazione del patrimonio informativo relativo alle persone che hanno relazioni d'affari con l'intermediario.

Gli intermediari devono pertanto favorire lo scambio di informazioni utili per la compiuta conoscenza della clientela, sia fornendo alle strutture insediate all'estero notizie sui clienti che intendono svolgere oltre frontiera la loro attività, sia richiedendo alle strutture estere informazioni sulla loro operatività; inoltre, i sistemi informatici devono garantire l'utilizzo di un patrimonio informativo adeguato e aggiornato e consentire la possibilità di trarre evidenze integrate.

Ciascun intermediario è invitato a valutare se le iniziative assunte dai clienti per ampliare la propria attività a livello internazionale siano coerenti con l'attività economica svolta e i suoi possibili sviluppi; in tale ambito va prestata particolare attenzione alle operazioni che coinvolgono soggetti insediati in Paesi segnalati come "non cooperativi" ovvero realizzate mediante transazioni commerciali o finanziarie non giustificate.

Per garantire l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, particolare rilievo assume l'ordinata tenuta dell'Archivio Unico Informatico previsto dalla normativa antiriciclaggio. Un archivio nel quale siano correttamente registrate le informazioni previste dalla legge costituisce il presupposto per consentire la ricostruibilità dell'operatività della clientela.

Eventuali categorie di operazioni segnalate nell'Archivio Unico Informatico ancora manualmente devono essere inserite con procedure automatizzate nel più breve tempo possibile. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche.

3. I controlli interni

3.1. Il sistema dei controlli interni

Al fine di assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, alcune discipline di settore richiedono agli intermediari sottoposti a vigilanza di predisporre un efficace sistema dei controlli interni per la rilevazione e la gestione dei rischi; in tale ambito rientra anche il "rischio di riciclaggio".

Il sistema dei controlli interni costituisce in ogni caso un presidio insostituibile per difendere l'integrità e l'autonomia aziendale.

La predisposizione di adeguate misure organizzative e la corretta attuazione delle procedure di analisi delle operazioni sospette forma oggetto dei controlli, anche ispettivi, da parte delle autorità di vigilanza di settore e dell'UIC⁽³⁾.

I controlli maggiormente coinvolti ai fini antiriciclaggio sono quelli di linea, diretti a garantire la corretta esecuzione delle operazioni e l'affidabilità dei flussi informativi, e quelli periodici, affidati al collegio sindacale e, laddove presenti, ai revisori interni ed esterni.

I controlli di linea devono individuare i presidi necessari per garantire la presenza di adeguate procedure di acquisizione ed elaborazione di tali informazioni. Tali procedure devono essere periodicamente verificate.

Flussi informativi tempestivi ed esaurienti, capaci di rappresentare correttamente i fatti di gestione, risultano di cruciale importanza per il rispetto della normativa antiriciclaggio. Il patrimonio dei dati raccolto nell'anagrafe dei clienti - primario archivio elementare che censisce gli utenti, anche occasionali, degli intermediari - deve essere attentamente tutelato; ogni intervento suscettibile di inficiare il mantenimento dei dati nell'archivio va precedentemente sottoposto al vaglio di una struttura di controllo.

Il crescente utilizzo in campo finanziario di canali distributivi basati su forme di comunicazione a distanza, tra i quali la rete Internet, può aumentare il rischio di un coinvolgimento degli intermediari in fenomeni di riciclaggio; la delocalizzazione geografica e la spersonalizzazione del rapporto rendono più difficile conoscere le condizioni economiche della clientela e le motivazioni delle operazioni richieste.

Gli intermediari verificano che i sistemi informativi adottati consentano l'immediato aggiornamento dell'andamento della relazione con il cliente, la tempestiva informazione degli organi decisionali e una tendenziale condivisione delle conoscenze all'interno dell'azienda. Gli intermediari che operano diffusamente in tali comparti devono pertanto attivare gli opportuni controlli per verificare, specie in caso di importi significativi, la provenienza delle disponibilità finanziarie e acquisire le informazioni di base sulla natura dell'operazione.

Il collegio sindacale è chiamato a svolgere un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa antiriciclaggio e, in particolare, degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. I sindaci devono periodicamente control-

³ Per gli intermediari non abilitati a effettuare operazioni di trasferimento di importo rilevante i controlli sono svolti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

lare la funzionalità e l'efficienza di tali meccanismi e valutare il permanere delle condizioni di qualità in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale, della struttura organizzativa e dell'articolazione dei canali distributivi.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia, il collegio sindacale deve avvalersi di tutte le unità organizzative deputate, all'interno dell'organizzazione aziendale, allo svolgimento di funzioni di controllo, prima tra tutte l'internal audit.

Anche i revisori esterni, laddove presenti, rivestono un ruolo essenziale; per programmare e svolgere efficacemente le proprie valutazioni sull'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio, infatti, essi devono conoscere il sistema dei controlli interni dell'azienda presso la quale svolgono l'incarico. Il collegio sindacale stabilisce collegamenti funzionali con tali soggetti al fine di essere informato su eventuali disfunzioni e anomalie gestionali che dovessero emergere nell'esercizio delle loro funzioni e che potrebbero costituire un utile elemento di valutazione per i sindaci ai fini dello svolgimento dei compiti di pertinenza.

3.2. La formazione del personale

Gli intermediari pongono in essere una attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi di segnalazione. Le presenti "Istruzioni" devono essere divulgate e opportunamente illustrate a tutto il personale, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale presta l'attività lavorativa o la collaborazione.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. Il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.

L'addestramento e la formazione del personale devono riservare particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela. Tale attività deve essere estesa, su un piano più generale, all'importanza del principio della conoscenza del cliente, per consentire la ricostruzione del suo profilo finanziario.

Specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale appartenente alla struttura deputata a tenere i rapporti con l'UIC. A tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici, che tengano conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dagli intermedia-

ri. Annualmente deve essere sottoposta al Consiglio di amministrazione di ciascun intermediario una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

Gli intermediari invitano il personale a verificare, prima di instaurare nuovi rapporti, l'effettiva iscrizione delle controparti negli albi previsti dalla legge per le varie forme di operatività. Non devono essere intrattenuti rapporti con soggetti abusivi, anche per la concorrenza sleale svolta nei confronti degli operatori legali; particolare attenzione va prestata al fenomeno dell'usura. In tale contesto va richiamata l'attenzione sulla figura di reato introdotto dall'art. 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che punisce i dipendenti che indirizzano una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria.

Il personale deve essere sensibilizzato affinché nell'anagrafe clienti e nell'Archivio Unico Informatico siano esattamente inseriti tutti i dati anagrafici della clientela e correttamente riportata l'indicazione dell'attività economica svolta.

Gli intermediari devono diffondere l'informativa ricevuta dall'UIC in merito all'eventuale esito negativo della segnalazione tra gli addetti alla struttura delegata a scambiare informazioni con l'UIC. Possono inoltre prevedere canali informativi interni diretti ai dipendenti che hanno contribuito alla valutazione preliminare alla segnalazione.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dalle associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

3.3. I controlli sull'operato di dipendenti e di collaboratori

I competenti organi aziendali delineano una struttura dei controlli volta a prevenire o a far emergere tempestivamente eventuali episodi di infedeltà da parte dei dipendenti o degli altri collaboratori.

Con riferimento a singole strutture operative o aree di lavoro devono essere poste in evidenza operazioni ripetitive riconducibili agli indici di anomalia.

Vanno rilevate eventuali anomalie connesse alla assidua e non giustificabile presenza in azienda dei responsabili di settori considerati nevralgici ovvero al tenore di vita del tutto incoerente con i redditi percepiti.

Opportuni controlli devono essere previsti nel caso di trasferimento dei rapporti presso altra succursale del medesimo intermediario in occasione di correlati tra-

sferimenti di dipendenti o collaboratori. Nel caso di clientela acquisita in relazione all'assunzione di dipendenti o alla stipula di contratti di collaborazione con personale proveniente da altri intermediari deve essere assicurato un attento ed esaustivo vaglio iniziale della clientela eventualmente acquisita.

La mancata comunicazione ai competenti organi aziendali di nuovi e significativi elementi negativi di valutazione della clientela va inquadrata come fenomeno di infedeltà da parte dei dipendenti o dei collaboratori, specie se con funzioni a rilevanza esterna.

Devono essere poi monitorate le ipotesi in cui singole succursali degli intermediari richiedano alla direzione generale approvvigionamento di contante o presentino transazioni in contante per importi non proporzionati rispetto alle presumibili esigenze dell'area di insediamento o della clientela servita.

Gli intermediari adottano strumenti atti a consentire la costante verifica dell'attività che transita per i collaboratori esterni, anche in un'ottica tesa a rilevare eventuali operazioni sospette poste in essere dai loro clienti, e prestano attenzione alla regolarità del comportamento dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dell'altro personale non dipendente.

3.4. La moneta elettronica

L'evoluzione in atto nei sistemi di pagamento richiama l'attenzione sulla possibilità di utilizzo a fini di riciclaggio della moneta elettronica⁽⁴⁾. Gli orientamenti maturati in ambito europeo e le linee guida della Banca d'Italia⁽⁵⁾ prevedono l'adozione di specifiche cautele sia nella definizione delle caratteristiche dello strumento di pagamento, sia relativamente alle modalità del suo utilizzo nell'ambito del circuito di riferimento.

Tali cautele vanno individuate con riguardo agli schemi operativi utilizzati in concreto, suscettibili di continui sviluppi indotti dall'innovazione tecnologica, e possono, ad esempio, riguardare: l'apposizione di limiti al valore degli acquisti;

⁴ La moneta elettronica consiste in un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi corrispondenti e accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente. Tale strumento si può ricondurre a due principali tipologie: la card-based money (caricata su una carta di pagamento dotata o meno di microprocessore) e la software-based money (che si basa su software e viene caricata nella memoria del personal computer). La moneta elettronica costituisce uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante che gli operatori, eventualmente protetti dalla garanzia di anonimato, possono scambiare anche a notevole distanza, localizzandosi in Paesi carenti di adeguati controlli.

⁵ Contenuti rispettivamente, nel Rapporto sulla moneta elettronica della Banca Centrale Europea del 1998 e nel Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamenti del 1999.

l'impossibilità di trasferire somme da un dispositivo elettronico a un altro ovvero, ove ciò sia consentito, la tracciabilità di detti trasferimenti ⁶; la determinazione di limiti di avvaloramento per un singolo dispositivo elettronico (ad esempio, per la singola carta) in linea con l'ammontare massimo presente nella scala dei tagli delle banconote; forme di controllo sui distributori di carte di pagamento e sugli esercizi convenzionati per il perfezionamento di transazioni concluse con l'utilizzo di tale strumento; la registrazione di richieste di rimborso anomale, per frequenza ovvero per ammontare, di somme relative a crediti in moneta elettronica.

4. La procedura di segnalazione

4.1. L'iter segnalatico interno all'intermediario

Ogni intermediario definisce e formalizza nella normativa interna una procedura per la segnalazione delle operazioni sospette allo scopo di garantire certezza di riferimento per il personale, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura.

L'iter della segnalazione prevede una doppia valutazione delle operazioni sospette; tale procedura è strutturata sul modello operativo tradizionale delle banche e va interpretata alla luce dell'evoluzione tecnica dell'attività bancaria e delle modalità operative tipiche degli altri intermediari.

La procedura individuata da ciascun intermediario prevede un contenuto numero di livelli attraverso i quali transita la segnalazione prima di giungere al "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", indicato dalla normativa come "titolare dell'attività, rappresentante legale o suo delegato"; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale responsabile.

Nel percorso possono contemplarsi momenti di verifica e di controllo, eventualmente con l'ausilio di funzioni di supporto e di consulenza interna, senza che da ciò derivi pregiudizio per la riservatezza e l'efficienza della procedura.

L'iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile su base documentale, specie qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazio-

⁶ Tali trasferimenti di somme possono essere consentiti, per esempio, per utilizzare il credito residuo in un dispositivo di moneta elettronica, che potrebbe risultare non sufficiente per concludere una nuova transazione. Anche in questo caso, peraltro, è necessario adottare cautele atte a impedire l'avvaloramento senza limiti di un unico dispositivo elettronico; a tal fine, può tra l'altro essere prevista l'impossibilità di effettuare un nuovo trasferimento di somme prima di essere esaurito il credito residuo caricato su un diverso dispositivo.

ne. Ciò agevola i controlli interni e assicura la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni che hanno determinato le decisioni assunte dai soggetti responsabili.

I competenti organi aziendali adottano misure tese ad assicurare che il personale a diretto contatto con la clientela sia pronto a dare impulso alla segnalazione. Va comunque sollecitata la sensibilità di tutto il personale che cura i rapporti con la clientela, sia esso addetto alle strutture centrali o a singoli punti operativi e senza distinzioni basate sulla tipologia del rapporto giuridico in base al quale è legato all'intermediario.

Il crescente ricorso da parte degli intermediari all'instaurazione e alla gestione di rapporti "a distanza" impone di prestare particolare attenzione alla definizione di procedure idonee. Nel caso di rapporti mediati da persone incaricate delle fasi di sviluppo e mantenimento delle relazioni a diverso titolo legate all'intermediario, l'impulso alla segnalazione deve partire proprio da tali collaboratori⁽⁷⁾.

Qualora il rapporto con la clientela transiti unicamente per il personale con il quale non si instaurano relazioni continuative (ad es. addetti al call center o cc.dd. phone banking) ovvero attraverso il canale telematico (cc.dd. e-banking o internet banking) gli intermediari assumono iniziative volte comunque ad assicurare una adeguata conoscenza del cliente e della sua operatività. L'analisi del cliente prevede il ricorso a procedure di esame su base statistica delle operazioni effettuate e possono contemplare visite da parte di collaboratori esterni.

Il "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi conoscitivi disponibili; in ogni caso è tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di eventuale anomalia anche in assenza di un impulso proveniente dalla struttura operativa.

La procedura deve prevedere momenti di scambio informativo tra i distinti livelli e una valutazione dell'operazione da parte di tutto il personale comunque coinvolto.

Nello svolgimento dei propri compiti è possibile che la funzione di internal auditing, anche se affidata a collaboratori esterni, e il collegio sindacale rilevino operazioni che, per caratteristiche economico-finanziarie, manifestano profili di anomalia. In tali ipotesi devono essere raccolte le informazioni rilevanti, anche avvalendosi delle strutture operative dell'intermediario e deve essere effettuata

⁷ Il coinvolgimento diretto dei promotori e degli agenti nella procedura di analisi delle operazioni sospette è stato sancito dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 374/99.

una prima valutazione sulla natura di tale operatività, procedendo, ove del caso, a trasmettere un'adeguata informativa al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio. In ogni caso, l'iter valutativo seguito deve essere ricostruibile su base documentale.

Tale procedura potrà essere seguita anche dal personale delle società incaricate della revisione contabile per le operazioni anomale eventualmente riscontrate nell'ambito della loro attività.

4.2. La tutela della riservatezza

Nell'ambito della procedura di segnalazione, gli intermediari adottano misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni; in tale ambito sono previste specifiche forme per la custodia degli atti e dei documenti in cui sono contenute le loro generalità.

La segnalazione inoltrata all'UIC deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante. Nella segnalazione sono riportati solo gli estremi della struttura che fa capo al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio.

Ogni diffusione non necessaria delle informazioni deve essere evitata all'interno dell'intermediario e all'esterno; la violazione di tale divieto è punita penalmente dalla legge n. 197/91.

4.3. La sospensione delle operazioni

La normativa antiriciclaggio prevede che le segnalazioni siano inoltrate all'UIC "senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione". Gli organi aziendali impartiscono quindi istruzioni idonee a consentire un equo temperamento tra l'esigenza di tempestività e quella di effettuare un'adeguata valutazione dell'operazione.

La mancanza di un termine specifico entro il quale effettuare la segnalazione non può interpretarsi come possibilità di informare l'UIC oltre ogni ragionevole lasso di tempo. Un iter valutativo non pienamente giustificato può infatti inficiare la previsione normativa che consente la sospensione delle operazioni, per un massimo di quarantotto ore, per consentire il coordinamento con gli organi investigativi.

Gli intermediari predispongono pertanto adeguate procedure operative per valutare le operazioni in corso di esecuzione e garantire una pronta ed esaustiva informativa dell'UIC.

Massima tempestività nella segnalazione è assicurata ove l'operazione preveda il rilascio al cliente di contante o di valori assimilabili, per significativo ammon-

tare, soprattutto se la medesima è effettuata da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione ovvero da soggetti agli stessi collegati.

Gli intermediari possono preavvisare telefonicamente, via telefax o con strumenti telematici l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

4.4. Il ricorso a programmi informatici di selezione delle operazioni

La scelta in merito all'adozione di programmi informatici di ausilio alla valutazione delle operazioni in base a parametri prefissati è rimessa all'autonomia organizzativa degli intermediari.

L'individuazione su base automatica di operazioni anomale non può che svolgere esclusivamente un ruolo di ausilio nella valutazione di operazioni con caratteristiche anomale in considerazione sia della possibilità di utilizzare standard prefissati solo per taluni indici di anomalia, sia della costante evoluzione delle tecniche di riciclaggio.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'intermediario per l'adeguatezza delle procedure interne di valutazione a garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla legge. La mancata selezione automatica non esclude la responsabilità dell'intermediario per l'omessa segnalazione di una operazione che si presentava sospetta.

Devono essere utilizzate procedure informatiche per l'individuazione automatica di indicatori di anomalia per l'operatività che transita su canali telefonici o reti telematiche.

Strumenti di rilevazione statistica sono infatti idonei a monitorare le operazioni effettuate sotto il profilo della ripetitività e della significatività di importo, avendo presente che tale operatività è caratterizzata da numerosi trasferimenti. Le operazioni evidenziate devono essere poi sottoposte ad analisi secondo l'ordinaria procedura di valutazione.

4.5. La trasmissione della segnalazione e il rapporto con l'UIC

Per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all'UIC vanno applicate le disposizioni emanate dall'Ufficio (cfr. G.U. n. 201 del 29 agosto 1997).

La circolare dell'UIC specifica il contenuto della segnalazione indicando uno schema segnaletico articolato che gli intermediari devono compilare per fornire le informazioni necessarie per la qualificazione dell'operazione. Al fine di agevolare il compito dei segnalanti e ridurre i costi della procedura, l'UIC distri-

buisce a tutti gli intermediari un software di supporto alla produzione delle segnalazioni che ne consente l'invio anche in forma cifrata.

Il rapporto tra gli intermediari e l'UIC è incentrato su collaborazione, confidenzialità e fiducia. Le segnalazioni sono corredate da dettagliate informazioni sul profilo economico e finanziario del soggetto segnalato e sugli eventuali collegamenti (operativi, societari, ecc.) con altri soggetti.

Gli intermediari forniscono pronta ed esaustiva risposta alle eventuali richieste di informazioni; laddove emergano elementi ulteriori, integrano l'informativa già trasmessa.

Ciascun intermediario individua al proprio interno una struttura accentrata delegata a scambiare con l'UIC tutte le comunicazioni relative alle segnalazioni, compresi gli eventuali approfondimenti richiesti dall'Ufficio; tale struttura fa capo al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio.

Per gli intermediari di rilevanti dimensioni non può escludersi la possibilità di designare più delegati responsabili dei rapporti con l'Ufficio italiano dei cambi; in tali ipotesi va comunque assicurato il coordinamento dell'attività dei delegati e il loro accesso a tutte le informazioni in possesso dell'intermediario. Peraltro, i benefici che appaiono riconducibili allo sviluppo di una relazione costante tra l'Ufficio e il responsabile presso l'intermediario induce a limitare l'utilizzo di tale possibilità.

Gli intermediari organizzati in forma di gruppo possono adottare procedure unitarie e devono assicurare forme di collaborazione operativa che utilizzino le informazioni disponibili presso l'intero gruppo.

Nel caso di intermediari di ridotte dimensioni, potrebbe rilevarsi l'opportunità di condurre approfondimenti con l'ausilio degli organismi di categoria; all'interno di tali organismi potrà quindi essere individuata una struttura che effettui il vaglio di secondo livello sulle operazioni ritenute anomale e rivesta il ruolo di delegato nei rapporti con l'UIC.

Per la trasmissione delle segnalazioni gli intermediari devono utilizzare di regola procedure informatiche o telematiche.

PARTE SECONDA

Indici di anomalia

Introduzione alla casistica

La normativa antiriciclaggio stabilisce l'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, muovendo dalla considerazione dei connotati oggettivi delle operazioni (caratteristiche, entità, natura), dei profili soggettivi del cliente (capacità economica e attività svolta) e di ogni altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate.

Con il termine "operazione" si intende non solo l'effettuazione di un determinato atto, ma anche un insieme di movimentazioni che appaiono tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.

Il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la configurazione oggettiva dell'operazione è di per sé neutra e quindi non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti. Operazioni che - per importo, modalità, canale distributivo, localizzazione territoriale - sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente. Allo stesso modo, comportamenti in linea con la capacità economica e l'operatività svolta possono risultare anomali alla luce di altre notizie di cui l'intermediario dispone in virtù della propria attività.

La casistica fornisce indicazioni esemplificative di anomalia che attengono alla forma oggettiva dell'operazione in presenza delle quali l'intermediario, sulla base di tutte le altre informazioni di cui dispone, deve procedere a ulteriori approfondimenti al fine di formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

L'elencazione contiene in primo luogo indicazioni di anomalia riferite a tutte le categorie di operazioni. Sono poi precisati ulteriori indici classificati secondo la tipologia degli strumenti utilizzati. E' infine dedicata specifica attenzione ai comportamenti dei clienti che effettuano operazioni che per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni risultano incoerenti con l'attività svolta o con la propria situazione economico-patrimoniale.

Per agevolare la lettura e la comprensione degli indicatori, vengono forniti taluni sub-indici esemplificativi, normalmente collegati alla specificità operativa degli intermediari.

L'elenco non deve essere considerato esaustivo, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Gli intermediari, sulla base della propria esperienza e del segmento di mercato

nel quale operano, devono quindi integrare o specificare gli indicatori di anomalia. A tal fine potranno avvalersi dei criteri riportati nella prima parte del presente documento.

La casistica non va intesa come un insieme di controlli meramente formali, ma come strumento operativo da utilizzare per le verifiche aziendali, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia individuati nelle Istruzioni non è sufficiente, di per sé, a escludere il sospetto che un'operazione possa essere connessa con fatti di riciclaggio.

Gli indicatori sono formulati con riferimento all'ipotesi che il cliente sia conosciuto dall'intermediario, indipendentemente dal canale distributivo utilizzato (dipendenze, promotori finanziari, agenti assicurativi, canali telefonici o telematici, ecc.).

Per quanto concerne le operazioni sospette ricollegabili a profili fiscali, vanno tenute presenti le recenti modifiche al regime penale in materia tributaria. In tale contesto, per configurare l'ipotesi di illeciti penali connessi alle dichiarazioni fiscali, occorrerebbe conoscere, non solo i corrispettivi non dichiarati, ma anche la situazione soggettiva del contribuente per "ricostruire" l'ammontare dell'imposta evasa, ovvero essere venuti a conoscenza dell'inserimento di eventuali fatture false in dichiarazione. Viceversa, il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti è considerato delitto indipendentemente da qualsiasi soglia quantitativa; nella valutazione dei profili di sospetto in quest'ultimo caso va considerato che l'emissione di tali documenti, oltre a essere ritenuta una violazione di particolare gravità, può anche costituire un mezzo per celare altre fattispecie di natura delittuosa.

Nel caso di operazioni richieste da utenti occasionali, la valutazione - qualora le informazioni sulla capacità economica e l'attività svolta risultino insufficienti - deve concentrarsi soprattutto sulle caratteristiche tecniche dell'operazione, e in particolare sulla sua entità.

Nella fase di avvio di un nuovo rapporto l'intermediario deve assumere un atteggiamento improntato a maggiore prudenza. Qualora sia utilizzato il canale telematico o quello telefonico, un elemento di valutazione significativo è costituito dalle modalità dell'afflusso iniziale dei mezzi finanziari; qualora vi siano operazioni di importo rilevante e non suffragate da adeguate informazioni, l'intermediario può giungere fino a non accettare le operazioni richieste.

Qualora non si dia corso all'operazione e l'intermediario abbia comunque acquisito significativi elementi di sospetto, la segnalazione deve essere comunque inoltrata.

1. Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni

1.1. Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulativi

- frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti o destinate all'estero
- alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di credito, bonifici) che non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente

1.2. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione

- frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall'attività svolta dal cliente
- accensione di più libretti di deposito bancari o postali al portatore o di altri titoli equivalenti per importi di poco inferiori al limite di registrazione
- prelevamento di ingenti somme mediante richiesta non motivata di assegni circolari di importo di poco inferiore al limite di registrazione
- liquidazione di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero di polizze assicurative effettuata richiedendo denaro contante o frazionamento dell'importo complessivo in numerosi titoli di credito
- frequenti operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari o di riscatto su polizze assicurative per importi unitari inferiori al limite di registrazione
- alimentazione di conti in essere presso società fiduciarie tramite frequenti afflussi di disponibilità soprattutto se provenienti da una pluralità di intermediari e con modalità tali da eludere l'obbligo di registrazione

1.3. Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie

- apertura e chiusura di rapporti utilizzati unicamente per l'esecuzione di specifiche operazioni
- afflussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati
- versamenti ingenti su conti intestati a società effettuati dai soci o da soggetti a questi collegati con disponibilità non riconducibili all'attività della società stessa, soprattutto se in contante

1.4. Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario

- acquisto, per importi rilevanti, di strumenti finanziari, polizze assicurative

ovvero beni in leasing a prezzi non coerenti con i correnti valori di mercato o con il loro prevedibile controvalore

- estinzione anticipata di un contratto avente a oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative, soprattutto se effettuata dopo poco tempo dalla stipula o con richiesta di liquidazione in contante
- stipula di un contratto di compravendita avente ad oggetto strumenti finanziari seguito da un successivo, ravvicinato, contratto uguale ma di segno contrario e di prezzo difforme fra i medesimi clienti
- piani di investimento o polizze di assicurazione sulla vita di tipologia non coerente con l'età del cliente
- versamento di anticipi relativi a premi assicurativi o canoni di leasing che risultano, senza plausibili giustificazioni, di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta
- stipula di più contratti assicurativi sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto

1.5. Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati

- utilizzo da parte di imprese o enti di conti intestati a amministratori, dipendenti o clienti, per effettuare operazioni di natura finanziaria o assicurativa
- rilascio di garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri soggetti, qualora il rapporto tra garante e beneficiario non appaia giustificato
- stipula di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero di polizze assicurative con vincoli o pegni a favore di terzi ovvero con beneficiari non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare tali operazioni.

1.6. Operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili giustificazioni

- prestazioni di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero, da parte di terzi non conosciuti dei quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni in ordine ai rapporti commerciali o finanziari idonei a giustificare tali garanzie
- garanti, fornitori di beni in leasing o soggetti estranei al rapporto che, spontaneamente, intervengono se si verifica l'inadempimento del debitore e provvedono direttamente alla copertura dell'esposizione
- operazioni effettuate da delegati che, per frequenza o per ammontare, non sono ricollegabili all'attività economica o alle caratteristiche del delegante

1.7. Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall'operazione

1.8. Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze

2. Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica

2.1. Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze

2.2. Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica del cliente

2.3. Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente

- richieste frequenti e per importi significativi di assegni circolari contro versamento di denaro contante, anziché con l'utilizzo delle disponibilità presso l'intermediario
- utilizzo frequente di contante per importi consistenti per effettuare, entro un breve intervallo di tempo, trasferimenti di fondi, soprattutto se con controparti insediate in paesi esteri
- rilevanti e/o frequenti versamenti di premi assicurativi per contante, privi di apparente giustificazione, soprattutto nel caso di stipulazione di più rapporti
- pagamento in contanti, per importi di rilevante ammontare, di somme dovute a seguito dell'utilizzo di carte di credito, specialmente se senza limitazioni di spesa

2.4. Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente

- cambio di banconote per importi significativi effettuato in un'unica soluzione o con scadenze ravvicinate, soprattutto se di taglio elevato
- cambio di banconote in lire o valuta comunitaria con valuta di Paesi non comunitari effettuato nel periodo transitorio di introduzione dell'EURO, soprattutto se con elevata frequenza e per importi significativi
- cambio di banconote in lire o valuta comunitaria con EURO effettuato nel periodo transitorio di introduzione dell'EURO, soprattutto se con elevata frequenza e per importi significativi

2.5. Operazioni aventi a oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dal distributore o dal merchant ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela

- richieste eccessive di moneta elettronica ovvero reiterate richieste di rimborso

- del valore non speso di moneta elettronica da parte di singoli distributori
- volumi di vendita anomali rispetto al tipo di attività esercitata da parte di un singolo merchant
 - richieste di rimborso frequenti o di elevato ammontare, anche se frazionato, da parte di clientela relative a somme concernenti crediti in moneta elettronica non utilizzati

3. Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative

3.1. Negoziazione di strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto corrente del cliente

- presentazione di strumenti finanziari per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari, senza l'utilizzo del proprio conto corrente
- acquisti frequenti per importi significativi o immotivatamente frazionati di strumenti finanziari pagati con denaro contante
- disinvestimento parziale o totale di strumenti finanziari con trasferimento di somme in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari ovvero a cointestatari inseriti solo negli ultimi mesi nel contratto d'investimento

3.2. Negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all'OCSE

3.3. Ricorso a tecniche di cointestazione dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni

- immotivata richiesta di frazionamento dell'investimento in più operazioni della stessa tipologia con diversi cointestatari, non giustificato da una logica di ripartizione del rischio ovvero di diversificazione dell'investimento
- ricorrenza di uno stesso nominativo come cointestatario di più contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o di polizze assicurative con intestatari diversi
- inusuale frequenza nelle variazioni degli intestatari dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni contestuali alla liquidazione dell'investimento
- cambio del contraente e/o del beneficiario di polizze assicurative a favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare la variazione

4. Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione

4.1. Stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate

4.2. Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza

4.3. Nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l'importo da liquidare risulti frazionato in tranches, non giustificata dai rapporti tra il cliente e i beneficiari

4.4. Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi e aventi come beneficiario la stessa persona

4.5. Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o di prestito relative a più polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l'accettazione di condizioni non convenienti, ovvero frequenti operazioni di riscatto parziale relative a polizze a premio unico di rilevante importo

4.6. In caso di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio del diritto di revoca o del diritto di recesso di cui agli artt. 111 e 112 del d.lgs. 174/95

4.7. Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da parte del contraente di titoli o altri beni (v. art. 40 d.lgs. 174/95) il cui possesso non sia giustificato dalla capacità economica e dall'attività svolta dallo stesso

5. Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi

5.1. Presentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione, senza che il cliente fornisca adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione degli stessi

5.2. Utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra Paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica del cliente

5.3. Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo quando ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale del cliente o all'attività svolta

5.4. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia o frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall'attività o dalle abitudini del cliente

5.5. Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio

5.6. Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, metalli preziosi o altri valori, senza apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche del cliente

5.7. Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti

6. Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela

6.1. Clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari, a dare informazioni che, in circostanze normali, renderebbero il cliente stesso idoneo a effettuare operazioni bancarie, finanziarie o assicurative

6.2. Clienti che chiedono di ristrutturare l'operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell'intermediario

6.3. Clienti che evitano contatti diretti con i dipendenti o i collaboratori dell'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e ingiustificato

6.4. Clienti che presentano materialmente titoli o certificati per ingenti ammontari, soprattutto se al portatore, ovvero che, a seguito di operazioni di acquisto, ne richiedono la consegna materiale

6.5. Clienti che senza fornire plausibili giustificazioni si rivolgono a un intermediario o a un suo collaboratore lontani dalla zona di residenza o di attività, soprattutto se richiedono la domiciliazione della corrispondenza presso lo stesso

- clienti che per l'effettuazione di pagamenti derivanti da contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o da polizze assicurative si appoggiano a punti operativi lontani dalla zona di residenza o di attività ovvero variano frequentemente il punto operativo utilizzato

6.6. Clienti che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di

contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione

6.7. Clienti in situazione di difficoltà economica che effettuano operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all'origine dei fondi utilizzati

- clienti che provvedono inaspettatamente a estinguere totalmente o parzialmente proprie obbligazioni
- clienti che chiedono la stipulazione di contratti assicurativi che comportano il versamento di premi di importo rilevante
- clienti che acquistano strumenti finanziari per importi significativi

6.8. *Clienti che richiedono di effettuare operazioni con modalità inusuali, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità, o di importo rilevante*

- clienti che chiedono di non far transitare nel proprio conto somme affluite su conti transitori e/o di attesa dell'intermediario

6.9. *Clienti, o garanti di clienti, che frequentemente e senza fornire plausibili giustificazioni chiedono la restituzione dei valori dati in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari*

6.10. *Clienti che richiedono o intrattengono con gli intermediari rapporti con configurazione illogica*

- apertura di numerosi conti presso il medesimo intermediario senza apparente giustificazione
- instaurazione di rapporti con numerosi intermediari nella stessa zona senza logica giustificazione

D) Bozza UIC indici di anomalia per liberi professionisti

Indicatori di anomalia proposti dall'u.i.c.

Al fine di agevolare l'attività di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico professionale si forniscono nel seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

La casistica va intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche,

tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento non è sufficiente, di per sé, a escludere il sospetto che un'operazione possa essere connessa con fatti di riciclaggio.

Occorre anche considerare che, nella maggior parte dei casi, un'operazione è, sotto un profilo oggettivo, di per sé neutra e quindi non consente di individuare con immediatezza le finalità criminali sottostanti. Inoltre, operazioni che per le loro connotazioni sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente; allo stesso modo, comportamenti in linea con la capacità economica e l'operatività svolta possono risultare anomali alla luce di altre notizie in possesso del professionista.

Pertanto, l'eventuale segnalazione dell'operazione è rimessa alla discrezionalità del professionista che valuta, sulla base di tutti gli elementi a propria disposizione, l'esistenza ed il grado dei profili di sospetto.

L'elenco degli indicatori di anomalia, che tiene conto delle indicazioni di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento, non deve essere considerato esaustivo, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie.

2. Costituiscono indici della natura sospetta dell'operazione:

a) operazioni triangolari, ovvero operazioni caratterizzate dalla circostanza che il paese del cliente e della sua controparte sono diversi tra loro. Particolare attenzione deve essere prestata alle operazioni triangolari nelle quali entrambi i paesi sono indicati dal GAFI come non cooperativi o caratterizzati da regime fiscale privilegiato;

b) il cliente paga diversi servizi di consulenza a società *offshore*;

c) compravendita di immobili in cui il prezzo è pagato in moneta straniera proveniente da paradisi fiscali;

d) Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione, ovvero qualora tali operazioni siano effettuate in paesi diversi da quelli del cedente o del cessionario indicati dal GAFI come non cooperativi ovvero caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, senza che vi sia un'adeguata ragione giustificatrice;

e) I pagamenti sono effettuati a nome del cliente sul conto del professionista provenienti da istituzioni finanziarie, società di persone residenti in un paese conosciuto o per avere una disciplina rafforzata del segreto bancario o per il suo

regime fiscale favorevole, o come produttore di droghe o come Paese o territorio non cooperativo presente nella lista del Gafi, senza che sia possibile identificare chiaramente chi controlla la società o l'entità di riferimento;

f) Compimento di successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta dal cliente;

g) Apertura di più conti o rapporti in paesi esteri senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta dal cliente;

h) Esborsi per la costituzione di società o l'aumento del capitale sociale intestato a persone fisiche o giuridiche residenti o domiciliate in Paesi a rischio o in paradisi fiscali;

i) Aumento e sottoscrizione di capitale sociale per importi in contanti, consistenti rispetto all'importo più ridotto del capitale originario, in particolare se le nuove sottoscrizioni provengono da paradisi fiscali;

j) Nomina come amministratore di società di persone "esotiche" in quanto residenti o domiciliate in Paesi a rischio o in paradisi fiscali;

k) Conferimento di deleghe a persone "esotiche" in quanto residenti o domiciliate in Paesi a rischio o in paradisi fiscali;

l) Utilizzazione come soci, amministratori o investitori, di società costituite in paradisi fiscali in regime di trust;

m) Costituzione di società da parte di persone ed enti non residenti, con caratteristiche speciali quanto a modalità, nazionalità, status o altro;

n) Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie in paesi indicati dal GAFI come non cooperativi ovvero caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, palesemente prive di ragioni giustificatrici;

o) Promozioni e investimenti immobiliari con fondi rinvenienti da paradisi fiscali e da paesi a rischio;

p) Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi indicati dal GAFI come non cooperativi o caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici;

q) Operazioni di costituzione e impiego di enti privi di scopo di lucro che appaiono riconducibili allo svolgimento di attività di finanziamento di organiz-

zazioni criminali, in particolare terroristiche, specie in presenza di incassi e trasferimenti palesemente non commisurati all'attività dichiarata o agli scopi perseguiti;

r) Operazioni di costituzione e impiego di trust palesemente volte a celare l'identità del titolare delle disponibilità conferite e la loro reale provenienza, anche alla luce della scelta, per la disciplina del trust, di legge straniera, specie se di ordinamenti caratterizzati da principi e regole in contrasto con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici;

s) Il cliente fa o spera di fare uso di una più società straniera quando non ha o non sembra avere alcuna ragione fiscale, giuridica o commerciale legittima;

t) Beni immobili venduti a più riprese con margini di guadagno non abituali, senza che sia fornita alcuna spiegazione chiara di tali operazioni;

u) La vendita o l'acquisto di beni immobili avviene per un prezzo di gran lunga superiore o inferiore del suo valore;

v) Doppia trasmissione di beni con differenza molto sensibile fra il prezzo della prima e della seconda trasmissione, senza che sia fornita alcuna spiegazione chiara di tali operazioni;

w) Utilizzo di cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l'occultamento delle disponibilità custodite;

x) Vendita di azioni e partecipazioni a persone senza alcuna relazione apprezzabile con i precedenti soci, nei dieci giorni successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese;

y) Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità personali ovvero utilizzo di conti per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti;

z) Deposito in denaro, beni, titoli, con istruzione da parte del depositante di collocarli per fini insoliti o non usuali;

aa) Conferimenti in favore di società o di enti di mezzi economici da parte di soggetti terzi palesemente estranei alle operazioni richieste;

bb) La nomina degli azionisti è sproporzionata all'attività economica;

cc) Il cliente ha costituito o spera di costituire diverse società in un corto lasso di tempo, a suo nome o a nome di altra persona, quando non ha o non sembra avere alcuna ragione fiscale, giuridica o commerciale legittima;

dd) Operazioni richiesta da un cliente che non abita nella regione dove il professionista ha il suo studio o non fa parte della cerchia di clienti abituali del pro-

fessionista, che fa uso di un intermediario sconosciuto dal professionista o che chiede al professionista un servizio che il professionista della regione del cliente avrebbe potuto rendere quando né l'uno né l'altro non hanno una valida giustificazione;

ee) Il cliente è coinvolto in un'operazione per sé non abituale e senza relazione o apparentemente totalmente sproporzionata in rapporto all'esercizio normale della sua professione o delle sue attività e senza una giustificazione valida per il professionista;

ff) Il cliente sembra vivere in modo sproporzionato ai propri mezzi, considerando le sue attività professionali;

gg) Il reddito derivante dalle attività professionali del cliente è sproporzionato all'attività economica dello stesso;

hh) La società non ha alcun impiegato, cosa anormale in considerazione dell'attività economica svolta;

ii) La società acquista barche e automobili di lusso senza alcun nesso con l'attività finanziaria.

jj) Operazioni di acquisto di un bene immobile, cui il cliente perviene senza aver prima preso visione dell'immobile stesso;

kk) Vendita di azioni e partecipazioni a persone senza alcuna relazione apprezzabile con i precedenti soci, nei dieci giorni successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese;

ll) Operazioni frequenti di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell'attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente;

mm) Investimenti in beni immobili sono fatti da cittadini stranieri che non hanno alcun collegamento con lo Stato o del tutto sproporzionati al loro status socio-economico;

nn) Compimento di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e altri rapporti continuativi senza che ciò risulti giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta dal cliente;

oo) Conferimenti in favore di società o di enti effettuati con modalità ed entità tali da risultare palesemente incoerenti con il profilo economico del cliente o con le finalità della società o dell'ente conferitario;

pp) Conferimento di procura da non residente a non residente, o da residente a non residente, o di diverse persone fisiche o giuridiche senza alcuna apparente

relazione fra di loro, a favore di un terzo, generalmente non residente;

qq) Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza alcuna ragione legittima di ordine fiscale, legale o commerciale per agire in tal modo;

rr) Operazioni ripetute di acquisto di immobili per persona da nominare e di intestazioni fiduciarie palesemente prive di adeguate ragioni giustificatrici;

ss) Il cliente compra un bene immobile in nome di un terzo senza avere alcun legame apparente con questa;

tt) Il professionista riceve una somma di denaro dal cliente per pagare una terza parte, senza che ci sia una ragione giustificatrice del pagamento;

uu) Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità personali ovvero utilizzo di conti per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti;

vv) Costituzione di società con capitale in denaro nella quale figurano come soci in genere persone fuori da responsabilità penale come minori di età, incapaci o fiduciari, ad eccezione delle imprese familiari;

ww) Conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità e palesemente preordinato a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche;

xx) Nomina di amministratori di cui si percepisce l'apparente mancanza di idoneità o capacità necessaria per lo svolgimento dell'incarico (impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza titoli, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, o quando concorra una qualsiasi circostanza che suggerisca l'inidoneità);

ccc) Definizione di sindacati di voto o di blocco preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull'attività di società al solo palese scopo di ostacolare l'identificazione dell'effettivo titolare degli interessi o delle disponibilità coinvolte;

ddd) Costituzione di trust, società o strutture analoghe al solo palese scopo di ostacolare l'identificazione dell'appartenenza dei beni coinvolti o di eludere l'applicazione di norme imperative;

eee) Costituzione di strutture di gruppo la cui complessità e articolazione, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o più società, appaiono palesemente rivolte a finalità di dissimulazione o di ostacolo all'identificazione della provenienza e della titolarità delle disponibilità coinvolte;

fff) Il cliente fa o spera di fare uso di una più società società-schermo quando non ha o non sembra avere alcuna ragione fiscale, giuridica o commerciale legittima;

ggg) Operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale;

hhh) Il cliente vuole comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti;

iii) Il cliente vuole pagare in anticipo in contanti somme superiori a 12.500 euro o che superano di più del 10% il prezzo di vendita del bene immobile;

jjj) Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a 12.500 euro;

kkk) Operazioni di importo elevato realizzate da entità con capitale sociale molto scarso, acquisto di beni con denaro contante;

lll) Il cliente spera di costituire o comprare una società con un oggetto sociale dubbio o senza relazione con quello che sembra essere l'esercizio normale della professione o delle attività connesse e senza spiegazioni valide per il professionista;

mmm) Operazioni nelle quali esistono indizi che i clienti non operano per conto proprio, cercando di occultare l'identità reale del soggetto interessato;

nnn) Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento;

ooo) Il cliente usa documenti, in particolar modo carte d'identità, che sembrano essere contraffatti;

ppp) Il cliente usa nomi diversi per l'accordo di vendita, la vendita e il pagamento;

qqq) Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato;

rrr) I conti *third-party* dei professionisti sono usati da persone che vogliono rimanere anonime;

sss) I professionisti devono essere particolarmente attenti quando i clienti chiedono di essere introdotti presso le istituzioni finanziarie;

ttt) Inusuale complessità strutturale e giuridica di operazioni che, a motivo del-

l'entità delle disponibilità coinvolte, delle modalità di esecuzione e delle finalità palesemente perseguite, sono riconducibili a pratiche di violazione di obblighi sanzionati penalmente;

uuu) Operazioni poste in essere per eludere i vincoli di embargo o congelamento stabiliti dalla legislazione nazionale o da regolamenti dell'Unione Europea, ovvero allo scopo di eludere tali vincoli (ad esempio, ricorso a intestazioni fittizie; effettuazione dei regolamenti presso intermediari esteri);

vvv) *Operazioni contabili aventi evidenti finalità di occultare, ad esempio attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti, disponibilità di diversa natura o provenienza;*

zzz) Tutti i contratti o gli atti di cui i professionisti abbiano conoscenza nell'esercizio della funzione, che possono costituire indizio o prova di riciclaggio di denaro proveniente da delitti;

aaaa) *Nomina dello stesso amministratore, unico o in collegio, simultaneamente in tre o più società;*

bbbb) *Costituzione di tre o più società nello stesso giorno, o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:*

- *che nessuno dei soci e degli amministratori sia residente;*
- *che si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi, o concorrano altri fattori che rendono sospetta l'operazione;*
- *(ovvero) costituzione di numerose società negli stessi giorni da parte degli stessi soggetti;*

cccc) *Costituzione di società strumentali (di consulenza e uffici legali e/o fiscali) per la costituzione di altre società, in relazione a quelle da esse costituite;*

dddd) *Costituzione di società per azioni e a responsabilità limitata e successiva immediata cessione delle partecipazioni a terzi;*

eeee) *Operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all'investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari; sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino chiaramente a eludere l'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi provvedimenti di attuazione ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita;*

ffff) *Emissioni di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell'emittente e con le esigenze di*

approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all'acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.

E) Dottrina

www.dirittobancario.it - © Tutti i diritti riservati

Parere su “Schema di decreto legislativo n. 292 di attuazione della Direttiva 2001/97/CE recante modifiche alla Direttiva 91/308/CEE relativa alla Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”- Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI), del Prof.

Ranieri Razzante Onorevoli Presidenti e Componenti le Commissioni in oggetto, nel ringraziarVi innanzitutto per l’opportunità che mi viene concessa, in qualità di studioso del fenomeno del riciclaggio, di sottoporre alla Vostra Alta attenzione alcune riflessioni sullo schema di decreto legislativo n. 292/2003, desidero premettere che questa stessa occasione mi è propizia per propugnare, ancora una volta, delle tesi che – forte dell’esperienza e delle istanze raccolte presso gli intermediari finanziari come consulente e formatore sulla materia – meriterebbero, proprio in virtù dell’occasione che il legislatore comunitario ci ha concesso (a mio sommo avviso), una più marcata implementazione presso le nostre Autorità legislative, regolamentari e di vigilanza.

E’ ormai di pubblico dominio che il riciclaggio costituisca la linfa vitale per la “malapianta” della criminalità organizzata e del terrorismo, sia nazionali che internazionali. Oserei aggiungere, così come faccio in ogni occasione che mi è data di parlare del fenomeno, che tanti fatti luttuosi legati a recenti eventi criminali frutto della recrudescenza delle attività *contra legem* cui sopra accennavo non sarebbero stati probabilmente registrati dalla comunità internazionale se a coloro che li hanno perpetrati fossero mancati i mezzi finanziari necessari all’approvvigionamento di strumenti di morte e distruzione.

Se questo è, non mi spiego allora due tipologie di fenomeni dei quali è agevole, peraltro, trovare conferme in autorevoli analisi economico-giuridiche e sociologiche sul riciclaggio, nonché in precedenti indagini parlamentari:

a) *dal punto di vista “domestico”*, la scarsa collaborazione dei soggetti obbligati, poco “indagata”, nelle sue motivazioni di fondo, dal legislatore e dalle Autorità di controllo, poichè quasi esclusivamente derivante dalla farraginosità del *corpus* normativo (quest’ultimo costituito dalla mera sommatoria, spesso, di leggi, regolamenti, pareri, ecc.), al quale spero non si perda occasione – in questo frangente – di porre mani per una rivisitazione nell’ottica della snellezza e, soprattutto, della

consonanza con l'aspetto inesorabilmente "commerciale" dell'attività finanziaria¹. Da più parti è stata evidenziata l'impossibilità, al di là delle lodevoli intenzioni ed iniziative dell'UIC, dell'ABI, del Comitato Antiriciclaggio presso il Ministero dell'Economia, di ottenere oggi informazioni ed orientamenti univoci sulle frequenti criticità operative che la regolamentazione antiriciclaggio continua a porre². Una più consapevole percezione degli obblighi è necessariamente ed ovviamente propedeutica a quella "collaborazione attiva" più volte auspicata dalla Banca d'Italia nei suoi numerosi documenti in materia³.

b) *dal punto di vista "internazionale"*, risulta ancora più grave l'asimmetria tra ordinamenti, non solo extraeuropei ma, quel che è più grave, dell'area UE, circa il trattamento del segreto bancario e, più in generale, delle fattispecie celanti reati finanziari. Mi piace ricordare i numerosi, autorevoli richiami, con in testa quello del nostro Illustre Presidente della Repubblica quando era Ministro del Tesoro, a quella "collaborazione internazionale" nella lotta al riciclaggio che oggi, a quanto mi consta, è ancora ben lungi dal potersi definire soddisfacente⁴. L'Italia dispone – tutto sommato – di un notevole bagaglio di *expertise* che

¹ Intendo dire che essendo, per sua stessa natura, l'attività degli intermediari finanziari un'attività di "massa" e fondata sui "volumi" di raccolta/impiego delle risorse dei risparmiatori, bisogna accertarsi che questi non abbiano recepito – come invece, mi pare, sia avvenuto – gli oneri imposti dalla normativa *de qua* come dei meri adempimenti formali, e pertanto burocratici (e fastidiosi!), vanificandone invece la reale portata preventiva e non "repressiva", che deve essere affidata (quest'ultima) agli Organi di polizia e all'UIC. Lo stesso errore, come dirò in seguito, potrebbe ripetersi con i nuovi soggetti obbligati.

² Senza che ciò debba mai costituire una scusante per la trascuratezza nei confronti della "cultura dell'antiriciclaggio", chi scrive si è più volte sentito lamentare l'assenza di riferimenti pratici, al di là delle pubblicazioni e della pubblicistica (anche queste, invero, scarse!) in materia, nonché, quel che è peggio, la presenza di versioni "contrastanti" tra Autorità e Associazioni di categoria e, talvolta, all'interno delle stesse Autorità, con riferimento ad un medesimo profilo operativo. I siti Internet dell'UIC e del Comitato (presso il Tesoro) sono densi di documentazione; ma sarebbe opportuno, forse, fornire casistiche e rassegne di pareri (segnatamente, dell'UIC) su questioni specifiche, ovviamente eliminandone qualsivoglia riferimento all'Ente o intermediario richiedente. Le indicazioni fornite dalle Associazioni di categoria sono invece indubbiamente lacunose e, sovente, assai discutibili nella loro omogeneità rispetto al dato normativo ed alle indicazioni delle Autorità di vigilanza.

³ In particolare, merita evidenza, se non altro perché costituisce, ad oggi, l'unico appiglio di tipo ermeneutico per gli operatori, il cosiddetto "Decalogo" per l'individuazione di operazioni sospette, nella sua ultima versione (del 12 gennaio 2001), nel quale questa collaborazione viene con intelligenza sollecitata in modo chiaro, inequivocabile, fornendo consigli e suggerimenti operativi che i soggetti obbligati potrebbero ignorare solamente laddove fossero "analfabeti"! Non si deve dimenticare che questo documento, sì, costituisce fonte normativa (di tipo regolamentare), la cui inosservanza porta quantomeno a censure per inottemperanza a "leggi, regolamenti e norme statutarie" (come prevedono le note leggi in materia di intermediazione creditizia e finanziaria).

⁴ E ciò anche se l'art. 5 del decreto legislativo in rassegna chiede di rafforzare la collaborazione tra le cosiddette "FIU" (la nostra è l'UIC) di altri Stati.

dovrebbe essere meglio coordinata (e mi riferisco alle *Autorities* e non alle Forze di Polizia) con quella di altri Organismi dei singoli Stati, insistendo maggiormente su quelli “inadempienti” o più refrattari a qualsivoglia integrazione regolamentare ed operativa. La strada delle “convenzioni bilaterali” lascia il tempo che trova, se esse non sono dotate di adeguati meccanismi di *enforcement* e, perché no, sanzionatori⁵.

Venendo ora allo schema di decreto legislativo in discussione presso Codeste Spettabili Commissioni, esporrò per punti qualche considerazione più pertinente, riferendola ai singoli articoli (e solo quelli a mio giudizio rilevanti) del provvedimento *de quo*.

Art. 1 (Definizioni)

Alla lettera b), risulta infelice la scelta del legislatore di ricomprendere, nella nozione di “amministrazioni interessate”, i *consigli nazionali* dei liberi professionisti. Ciò infatti, oltre che alla confusione che può ingenerare nell’applicazione della medesima normativa, pone un precedente di ordine definitorio e sistematico indubbiamente pernicioso per gli interpreti del diritto, assegnando ai predetti organismi una qualifica ed uno *status* che essi non hanno e non potrebbero avere.

L’elenco delle definizioni avrebbe inoltre potuto essere arricchito, sempre nell’ottica di una maggiore intelleggibilità del provvedimento, con quelle relative, ad esempio, ai soggetti la cui attività è disciplinata dal testo unico dell’intermediazione finanziaria [e indicati al comma 2 del successivo art. 2, lett. b) e c)]; con quelle relative ai singoli obblighi e alla nozione di “soggetti abilitati”, sulla quale non è mai troppo, data la confusione che ha ingenerato, fornire interpretazioni autentiche⁶; con quella sugli IMEL, dato che la loro regolamentazione è recente, nonché con maggiori dettagli su quelle di cui alle lett. m), o), p).

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Si estende l’ambito di segnalazione delle operazioni sospette nel rispetto della direttiva.

⁵ Sarebbe opportuno prevedere, ad esempio, meccanismi agevolativi dello scambio di informazioni su transazioni finanziarie, essendo altrettanto agevole comprendere che non si può opporre alcuna forma di segreto bancario e professionale nei confronti di soggetti indiziati (o solo sospettati) di reati particolarmente gravi come quelli di eversione dell’ordine democratico e di associazione a delinquere di stampo mafioso. Inoltre, il congelamento dei conti e dei beni deve accompagnarsi, in maniera sempre più rapida ed incisiva, agli altri strumenti a disposizione delle autorità investigative; forse, una sorta di “fermo amministrativo”, applicabile dalle stesse autorità di vigilanza sui mercati finanziari, piuttosto che dalla BCE o dalla Banca Mondiale, potrebbe essere quantomeno studiato come deterrente aggiuntivo contro il fenomeno in discorso.

⁶ Sulla stessa ha dovuto pronunciarsi più volte, negli anni, il citato Comitato Antiriciclaggio.

Alla lett. j) vengono inserite le “società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi”, sulle quali è opportuno spendere qualche parola.

Infatti, si deve alla Banca d'Italia – nel suo Decalogo – la richiesta di ottemperare alle disposizioni sulla segnalazione di operazioni sospette anche a questi soggetti, dato che erano stati evidenziati dalle Autorità investigative dei tentativi di riciclaggio legati al pagamento delle imposte⁷.

Non è mai stato sufficientemente chiarito come questi uffici debbano ottemperare a tale obbligo, dato che è impensabile che essi possano servirsi di riscontri con l'anagrafe tributaria; sarebbero forse opportuni degli approfondimenti.

Più che mai da ricostruire (ed è un'occasione che il legislatore delegato mostra di aver perso, quantomeno in questa fase!) è la problematica relativa agli “uffici della pubblica amministrazione” che risultano destinatari, a' sensi del comma 2 dell'articolo in esame, degli obblighi di segnalazione in parola.

Il problema è aperto sin dall'entrata in vigore della legge n. 197/1991, poiché la dizione “uffici della pubblica amministrazione” risulta essere inserita anche all'art. 4 della stessa legge, quando si elencano gli intermediari abilitati.

A tutt'oggi, non risulta alcun parere o indicazione di tipo formale – se si eccettua quello, peraltro di difficile applicazione pratica, dell'UIC – che chiariscano quali siano gli uffici della P.A. da ritenersi obbligati alla normativa antiriciclaggio. Al di là di tali considerazioni, peraltro assorbenti rispetto a qualsivoglia ulteriore profilo, il decreto legislativo in commento prevede l'estensione a detti soggetti non solo delle ripetute norme sulla segnalazione, bensì dell'art. 10 della legge n. 197/1991, il quale contempla la punibilità dei collegi sindacali che non evidenzino all'Autorità di vigilanza eventuali mancanze rilevate nei presidi antiriciclaggio del soggetto da essi controllato. Parrebbe opportuno approfondire, alla luce dei pronunciamenti che auspicabilmente si avranno in futuro *in subiecta materia*, questo ulteriore aspetto di raccordo con le disposizioni in materia societaria.

Ulteriore profilo critico di questo articolo 2 appare quello di cui al comma 3, laddove viene prevista l'esenzione dagli obblighi *de quibus* per i commercialisti, revisori e notai ed avvocati quando le informazioni ricevute siano state acquisite “nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente”. E' vero che i regolamenti attuativi degli obblighi in parola daranno la stura ai medesimi, i quali – come noto – restano privi di significato (*rectius*: di valenza applicativa) sino a tale data; ma è pur vero che sarà difficile definire una “casistica” relativa alla fattispecie citata, in quanto – come noto – ogni servizio di consulenza, sia

⁷ Inoltre ciò si ricollega al chiarimento interpretativo, fornito sempre dalla Banca d'Italia nel medesimo Documento, circa la riconducibilità dei reati tributari alle fattispecie di “delitti presupposto” di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis

giuridica che economico-contabile, presuppone un esame della “posizione giuridica” del cliente!

Art. 3 (Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni)

Come già abbiamo più sopra evidenziato, si attendono i regolamenti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze che – proprio ai sensi del comma 2 di questo articolo – dovranno essere emanati per le singole categorie obbligate.

La formula “sentiti” l’UIC e le competenti autorità di vigilanza di settore, nonché le amministrazioni interessate (si vedano, a tale ultimo riguardo, le osservazioni critiche già formulate sulla definizione delle stesse con riferimento all’art. 1), spero non conduca a provvedimenti unilaterali e non “concertati”, i quali non potrebbero che portare ad esacerbare la conflittualità – specie con gli ordini professionali, che già hanno pubblicamente fatto notare di mal digerire le nuove regole – e, soprattutto, a soluzioni affrettate e poco aderenti alla realtà operativa di ciascun soggetto interessato.

Art. 5 (Collaborazione tra Autorità)

In questo articolo c’è una “svista” del legislatore, presente nel comma 4.

Infatti, in esso si dice che sia i consigli nazionali che “gli organismi locali” delle professioni interessate “informano l’UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni” sospette rilevate presso i loro associati. Ci si chiede come questi organi possano venire in possesso di dette informazioni, dato che – come sembra nelle intenzioni del Ministero – essi non saranno (ma come potrebbero?!) mai destinatari di poteri, che si qualificerebbero come “parainvestigativi”, di filtro/approfondimento delle segnalazioni dei loro associati.

Una soluzione opposta - peraltro (incautamente) prevista dalla stessa Direttiva europea (cfr. art. 6. comma 3) - finirebbe con lo svilire lo spirito della “segnalazione sospetta”, nonché per costituire un pericoloso *vulnus* al segreto professionale e a quello d’ufficio.

Considerazioni conclusive.

Tutto ciò premesso, è d’obbligo ricordare, in questa Autorevole Sede, che il decreto avrebbe potuto essere anche più restrittivo, ma che è altresì comprensibile che non si sia voluto “infierire” – quantomeno in questa prima fase – sull’operatività dei soggetti coinvolti, soprattutto laddove questi siano non adusi a pratiche di identificazione e registrazione di operazioni finanziarie.

Sarà però vitale un approfondimento degli ambiti professionali e commerciali nei quali operano i soggetti non finanziari interessati dalla normativa; sarà del pari evitabile il coinvolgimento delle associazioni di categoria nel percorso segnalatorio; sarà auspicabile un rafforzamento concreto dei poteri delle Autorità investigative, spesso imbrigliate in pastoie aventi carattere burocraticointerpretativo che, di fatto, ostacolano le indagini in materia.

A tale ultima finalità aveva risposto il legislatore della cosiddetta “Anagrafe dei conti” con un d.lgs. del 2000 che non ha mai trovato attuazione, e che riprendeva quanto disposto dalla “famigerata” legge n. 413/1991; temo che se non si giungerà ad una più marcata “oggettivizzazione” della segnalazione di operazioni sospette, la quale sgravi il più possibile gli intermediari e gli altri soggetti a ciò obbligati da approfondimenti fondati solo su evidenze empiriche e su un presunto “fiuto” di tipo investigativo, questi non troveranno mai un concreto interesse ad avviare il meccanismo di cui all’art. 3 della legge n. 197/1991.

E’ questo il punto nodale della legge antiriciclaggio; per il resto, obbligare a nominativizzare i titoli al portatore e renderli non trasferibili, a registrare talune operazioni e rapporti non comporta reali “fastidi”, poiché trattasi di adempimenti formali e formalizzabili in procedure reiterabili e meccanizzabili (mi si passi lo *slang* in “abili”!).

A proposito: il decreto finalmente pone un termine al possesso dei libretti al portatore eccedenti la soglia di 12500 euro, stabilendone la “morte” – pena l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie – entro il 31 gennaio 2005.

Non si è pronunciato, colpevolmente, su un altro titolo al portatore diffusissimo, per il quale permangono incertezze interpretative⁸, e che a questo punto bisognerebbe forse “nominativizzare” obbligatoriamente, proprio come i libretti di deposito: i certificati di deposito.

Vi ringrazio.

Ranieri Razzante è Professore di Legislazione Antiriciclaggio presso l’Università degli Studi di Macerata

F) Dottrina

Rivista di Diritto bancario (www.diritto bancario.it) agosto 2005

Normativa antiriciclaggio e privacy: qualche chiarimento *de iure condendo*, di Ranieri Razzante, Professore di legislazione antiriciclaggio, Università degli Studi di Macerata

In un periodo in cui autorevoli esponenti della magistratura e delle forze dell’ordine lanciano ripetuti allarmi sul possibile risveglio della criminalità organizzata e del terrorismo, mentre si pubblicano dati assai preoccupanti sull’usura nel nostro paese, mentre il riciclaggio di denaro sporco continua ad alimentare l’economia sommersa e le imprese malavitose come non mai in tutto il mondo, una pronuncia dell’Autorità Garante della Privacy richiama la nostra attenzione, purtroppo anche questa preoccupata (e preoccupante).

Nella sua Newsletter n. 258 del 19 giugno il Garante dà conto di un proprio parere – espresso su richiesta del Ministero dell’Economia – relativamente agli sche-

mi dei regolamenti di attuazione del Decreto legislativo n. 56 del 2004, recante l'adeguamento della nostra legislazione alla c.d. "Seconda Direttiva Europea Antiriciclaggio".

Questi decreti, che si attendono da tempo, regolamenteranno gli adempimenti degli intermediari finanziari, dei liberi professionisti e di altri soggetti non finanziari per contrastare il dilagare del fenomeno dell'investimento in attività lecite di capitali provenienti da reato.

Di seguito tenterò di riassumere le posizioni espresse dal garante con relative (mie) doglianze e controdeduzioni tecniche le quali, pur se fondate su anni di studio e consulenza in questo settore non intendono avere pretese di indefettibilità; semmai, unicamente di proporre argomenti di riflessione e contraddittorio in una materia troppo delicata da sempre, ma mai, ripeto, come in questo momento storico.

a) Nel punto 1 del documento l'Authority richiede che nei tre decreti presentati dal Ministero si inserisca l'esplicita previsione che il "trattamento dei dati personali connesso all'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione resta soggetto alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (...)". Peccato che l'articolo 8 del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) preveda testualmente al comma 2 lett. a), che i diritti di accesso ai dati personali da parte di chi vi abbia interesse sono negati se detti dati sono stati trattati "*in base alle disposizioni del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n.197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio*".

Ad abundantiam, lo stesso comma 2, alle lett. g) ed h), riserva le medesime conseguenze ai dati raccolti, rispettivamente, "per ragioni di giustizia" oppure "ai sensi dell'art. 53" (Pubblica sicurezza). È facile quindi cogliere la svista grossolana ed inconfutabile nella quale è incorso il Garante, in questo non aiutato certamente dalle bozze ministeriali, che hanno lanciato il c.d. "sasso nello stagno" prevedendo il trattamento (e connesse autorizzazioni della clientela) di dati non trattabili!

b) Al punto 2 della missiva il Garante si preoccupa di consigliare una descrizione "in termini precisi" degli obblighi di identificazione e registrazione, onde poter trattare solo dati "pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite".

In questo caso una lettura dell'art. 2 della legge n. 197/91 e dei decreti ministeriali relativi al c.d. "Archivio Unico Informatico" avrebbe tranquillizzato l'estensore del parere, in quanto non è possibile per gli intermediari finanziari (e per gli altri soggetti sino ad oggi obbligati) esorbitare rispetto alla tassativa indicazione dei dati della clientela che devono essere acquisiti (nessuno di questi risulta, peraltro, "sensibile" ai sensi della legge sulla Privacy), pena l'applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie da parte del Ministero dell'Economia.

Sulla confusione che regna al paragrafo 2.1 della lettera del Garante tra “soggetti con potere di rappresentanza” e soggetti che semplicemente “agiscono per conto terzi”, entrambi – a diverso titolo – da identificarsi (contrariamente a quanto afferma il Garante) ai sensi della normativa contro il riciclaggio, sarebbero quanto mai opportuni approfondimenti banalmente ricavabili dai testi del nostro diritto commerciale o civile!

Diamo invece all’Authority per la privacy il beneficio dell’ignoranza colposa (!?) sul concetto di “operazione frazionata” (cfr. par. 2.2), che è espressione sintetica di quanto previsto dalla legge primaria sempre all’art. 2, comma 2, e la cui fonte era (ed è) da rinvenirsi in autoregolamentazioni di settore, poi però certificate da decreti e pareri del Tesoro e dal Comitato Antiriciclaggio costituito presso lo stesso Dicastero.

c) Il par. 3 ha addirittura del grottesco quando obbliga gli operatori che si affaceranno per la prima volta nel mondo dell’antiriciclaggio (liberi professionisti e commercianti) a non seguire l’alternativa - correttamente prospettata dal Ministero, così come si fece anni fa per gli intermediari finanziari - tra “registri cartacei” e “archivi informatici” per la registrazione e conservazione dei dati della clientela.

Ciò significa che il piccolo studio professionale o il commerciante di preziosi, al pari di un intermediario finanziario, dovrà sobbarcarsi oneri informatici di non poco rilievo per mantenere evidenza dei movimenti sopra ai 12.5000 Euro, per ovvi motivi assai meno frequenti e consistenti di quelli che avvengono nel settore finanziario.

d) Ma l’apice dell’incongruenza si raggiunge nel paragrafo 4 di questa delibera della quale vogliamo augurarci il Ministero non terrà conto (poiché non vincolante), laddove si chiede di “meglio dettagliare” i dati da acquisire ai fini della c.d. segnalazione di operazione sospette, cardine della lotta al riciclaggio. Ciò al fine di evitare, anche qui, trattamenti di dati “erronei, incompleti e sovrabbondanti rispetto alle finalità perseguite”.

Lunga e defatigante sarebbe la disamina delle norme violate, di diritto e di fatto, soprattutto da quest’ultima statuizione.

Ci basti ricordare che la segnalazione di operazioni sospette ha carattere “riservato”, che la violazione della riservatezza è già punita dalla legge (cfr. art. 3-bis della legge 197/91), che il cliente segnalato non può (e non deve!) saperlo, che la segnalazione in parola non costituisce notizia di reato, che le cautele imposte dalle istruzioni di vigilanza dettate sulla materia dalla Banca d’Italia nel 2001 sono esaustive e tranquillizzanti.

Visto che i riciclatori di denaro sporco, che finanziano attività terroristiche e comunque criminali, “fatturano” ogni anno tra il 7 e il 10 % del PIL mondiale, sottraendo ricchezza al mercato e producendo anche vittime (gli attentati dell’11 settembre e di Madrid, secondo fonti ufficiali, sono stati resi possibili anche dal-

l'esistenza del riciclaggio!), bisognerebbe forse stare più attenti nel maneggiare argomenti così delicati e questioni giuridiche così complesse.

La giostra dei poteri delle Authority nel nostro Paese sta registrando un livello di crescente, preoccupante approssimazione e inquinamento della politica: forse è ora di intervenire prima che qualcuno ne rimanga vittima.

ALLEGATO

Obblighi 'antiriciclaggio': il parere del Garante - 12 maggio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le richieste di parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Garante in ordine a tre schemi di regolamento di attuazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, che prevedono disposizioni in materia di obblighi "antiriciclaggio" a carico, rispettivamente, di "intermediari abilitati" (qui definito "schema A"), altri operatori non finanziari ("schema B") e alcuni professionisti ("schema C").

Tali schemi riguardano la stessa problematica e il parere è pertanto reso congiuntamente con il presente atto, in riferimento ai profili rilevanti per la protezione dei dati personali.

I medesimi schemi attuano la disciplina di derivazione europea che estende la normativa antiriciclaggio, già applicata nel settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, a categorie di liberi professionisti fra i quali gli avvocati, i notai e i commercialisti (*direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 n. 2001/97/CE, di modifica della direttiva del Consiglio n. 91/308/CEE; d.lg. n. 56/2004*).

L'estensione segue quella operata in passato nei confronti di alcune attività eco-

nomiche ritenute dal legislatore suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, permettendo l'accumulo o il trasferimento di cospicue risorse (agenzie di recupero crediti; custodia e trasporto di valori; commercio di cose antiche, di oro o di preziosi; case d'asta o da gioco;

mediazione creditizia e agenzie in attività finanziaria: *art. 4, comma 8, d. lg. 25 settembre 1999, n. 374*).

In tale occasione il Garante aveva formulato alcune osservazioni in sede di espressione del parere del 12 marzo 2003, qui richiamato in particolare per quanto riguarda i possibili effetti del crescente ampliamento della normativa antiriciclaggio a diverse attività e professioni cui si rivolgono numerosi cittadini.

Tale linea di tendenza, destinata ad ulteriori sviluppi sul piano europeo alla luce di una nuova proposta di direttiva (c.d. "terza direttiva"), rafforza l'esigenza già rappresentata dal Garante di attuare gli obblighi antiriciclaggio in chiave di necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali.

OSSERVA:

1. Le garanzie in materia di protezione dei dati personali

Il d.lg. n. 196/2003 ha riunito nel Codice le disposizioni più significative in materia di protezione dei dati personali, riducendo la frammentazione delle fonti normative in tema di adempimenti e cautele rispetto al trattamento dei dati.

Nei tre decreti potrebbe risultare utile un richiamo riassuntivo del Codice. Disposizioni in materia di protezione dei dati andrebbero inserite nell'articolato se organiche ed aventi un contenuto integrativo o specificativo delle norme di rango primario del Codice.

Attualmente, disposizioni sulla protezione dei dati sono presenti solo nello schema C (art. 8) e non negli schemi A e B; esse riguardano, però, solo alcune previsioni del Codice e potrebbero ingenerare alcuni equivoci riguardo ad adempimenti non richiamati in materia di protezione dati oppure, per il tenore della loro attuale formulazione letterale, potrebbero essere ad esempio interpretate in chiave di eccezione alla norma primaria, anch'essa di derivazione comunitaria, secondo cui il trattamento illecito o non corretto dei dati ingenera responsabilità (art. 8, comma 4, dello schema C – "...salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 comma 3..." in riferimento all'art. 15 del Codice).

A parte un richiamo nel preambolo, l'art. 8 dello schema C (e simili disposizioni andrebbero inserite negli altri due schemi) potrebbe essere così riformulato: "*Art. 8 (Trattamento dei dati personali)*."

1. Il trattamento dei dati personali connesso all'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione resta soggetto alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda l'informativa da fornire ai clienti, con una specifica avvertenza circa

le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, la designazione degli incaricati del trattamento e le istruzioni da fornire alla loro attività, nonché per ciò che attiene al rispetto delle misure di sicurezza e alla responsabilità per illecito trattamento di dati non conforme alle disposizioni del presente decreto.”.

Il Garante si riserva di valutare, in sede di prima applicazione dei decreti in esame, se alcune modalità di trattamento debbano essere anche sottoposte dall’Autorità ad una verifica preliminare ai fini dell’eventuale prescrizione di specifici accorgimenti e misure (*art. 17 del Codice*).

2. Identificazione delle persone

La descrizione degli obblighi, in particolare di identificazione e di registrazione della clientela, deve avvenire in termini precisi e conformi alla normativa primaria di riferimento, al fine di poter trattare solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, e con modalità proporzionate, sia per quanto riguarda i clienti interessati, sia in relazione alle operazioni effettuate (*art. 11 del Codice*).

2.1. Soggetti per conto dei quali il cliente opera

Si ritiene necessario riformulare, in aderenza alla disciplina europea, le analoghe previsioni degli schemi che individuano i presupposti e le condizioni di identificazione (*art. 6, comma 2 dello schema A; art. 4, comma 2 dello schema B; art. 3, comma 5, primo periodo, dello schema C; art. 3, par. 7, dir. 91/308/CEE, come modificata*). La direttiva prevede che i professionisti e gli altri operatori debbano adoperarsi per identificare la persona per conto della quale il cliente opera solo “qualora sia dubbio” che il cliente agisca per proprio conto, ovvero “qualora sia certo” che agisca per conto di altri. Gli schemi in esame, invece, generalizzano le verifiche e prescrivono indistintamente a tutti i clienti di fornire informazioni per identificare soggetti per conto dei quali operano.

Questa considerazione non riguarda i casi in cui il cliente agisca formalmente per conto di terzi, essendo in tal caso doveroso che il cliente compri la sussistenza del potere di rappresentanza (a tale proposito, si invita peraltro a sostituire le parole: “per conto” o “in nome o per conto” con le parole: “in nome e per conto” (*art. 6, comma 4, dello schema A; art. 4, comma 3, dello schema B; art. 3, comma 5, secondo periodo dello schema C*).

2.2. Operazioni frazionate

Due schemi sanciscono l’obbligo di identificare i clienti “*in presenza di operazioni frazionate*”, oppure “*per ogni operazione anche frazionata*” (*artt. 3, comma 2 dello schema C, e 5, comma 1 dello schema A*), intendendosi per frazionata un’*operazione unitaria sotto il profilo economico*”.

Si invita il Ministero a valutare se tali disposizioni siano conformi alla normati-

va primaria, in base alla quale l'obbligo di identificare sussiste in un ambito più circoscritto: quando, cioè, “*per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo*”, possano essere considerate parti di un'unica operazione (*art. 13, comma 2, d.l. n. 625/1979, art. 3, comma 1, d.lg. n. 56/2004*).

3. Registrazione e conservazione dei dati

3.1. Modalità di tenuta degli archivi

Negli schemi è prevista l'adozione di un archivio “unico” presso l'intermediario, l'operatore economico o il professionista, nel quale raccogliere soltanto le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, in modo da facilitare la conservazione dei dati e i controlli per tale finalità, come previsto dalla normativa di rango primario e già indicato dal Garante nel parere del 2003.

Per quanto riguarda lo schema A, si invita a valutare meglio un'indicazione contraddittoria nel testo, ovvero l'effettiva necessità di consentire che la registrazione dei dati possa avvenire anche in più archivi informatici rispondenti alle medesime finalità antiriciclaggio, anziché solo in un archivio unico (*art. 9, comma 4*). In riferimento, invece, agli schemi B e C, si rinnova l'invito già formulato nel parere del 2003 ad evitare, ove possibile, che la registrazione dei dati per finalità antiriciclaggio possa essere eventualmente effettuata anche mediante registri cartacei (*art. 8 dello schema B; art. 6, comma 6, dello schema C*), oppure in archivi utilizzati anche per altre finalità, come il registro della clientela o degli affari o i registri dove sono conservate informazioni soggette a controlli di pubblica sicurezza (*art. 8, commi 8 e 9, dello schema B; art. 7 dello schema C*). L'uso dei registri cartacei potrebbe essere semmai consentito ai soggetti che non dispongono di una struttura informatizzata, stabilendo eventualmente un termine per l'adeguamento.

3.2. “Centri di servizio”

Nei tre schemi si prevede che i soggetti interessati (ad esempio, gli intermediari facenti parte di un medesimo gruppo o più professionisti) possano avvalersi, per la tenuta e gestione dell'archivio, di “centri di servizio” (*art. 10, comma 3, schema A; art. 8, comma 2, schema B; art. 6, comma 7, schema C*).

La delicatezza dei trattamenti di dati personali in esame induce a rappresentare l'esigenza di prevedere il ricorso a centri esterni di servizio –da designare quali responsabili del trattamento– in termini selettivi tali da evitare un'eccessiva concentrazione di informazioni, avendo cura di prevedere presupposti che garantiscano la loro affidabilità, il pieno rispetto della segretezza delle informazioni da parte del personale incaricato ed una separazione fisica o logica tra i dati con-

servati nell'interesse di differenti titolari del trattamento. Sotto quest'ultimo profilo, potrebbe essere inserita nelle pertinenti disposizioni degli schemi B e C una norma analoga a quella contenuta nel secondo periodo della omologa disposizione dello schema A (*“deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun...”*).

3.3. Conservazione dei dati

Nel corso del decennio di conservazione previsto con norma primaria potrebbe emergere la necessità di aggiornare alcuni dati. Nei tre schemi andrebbe precisato che sono in tal caso da conservare, decorso il decennio, solo i dati aggiornati –eventualmente per il solo termine quinquennale previsto sul piano comunitario-, anziché tutti gli altri dati collegati alla posizione aggiornata e conservati da diversi anni.

In relazione ai richiamati compiti del Garante in attuazione del citato art. 17 del Codice, i criteri e le modalità per la registrazione e conservazione dei dati nell'archivio informatico devono essere definiti dall'Ufficio Italiano cambi previa ulteriore consultazione di questa Autorità (*art. 6, comma 5, dello schema C*).

4. Segnalazione di operazioni sospette

Lo schema C presenta alcuni profili di criticità per quanto riguarda la proporzionalità e la selettività degli adempimenti previsti, in particolare per la segnalazione di operazioni sospette.

Il medesimo schema non reca una definizione precisa di “operazione” e non consente al professionista di stabilire con certezza la sussistenza dell'obbligo. A questo proposito si ricorda che, tra le osservazioni rese dai consigli nazionali dei professionisti interessati, si è suggerito di utilizzare la nozione di “prestazione professionale”.

L'indeterminatezza di alcuni criteri utilizzati dallo schema non rende agevole individuare le “operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate”, ovvero le “ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività” (art. 11, comma 5, lett. c) e d)); conseguentemente, potrebbero derivarne trattamenti di dati erronei, incompleti o sovrabbondanti rispetto alle finalità perseguite. E' necessaria quindi una maggiore specificità dei criteri.

Tale maggiore specificità è opportuna anche sotto altri due profili.

Lo schema prevede infatti la raccolta di alcune tipologie non meglio definite di dati, relativi anche a precedenti operazioni o a terzi, incentivando, attraverso comportamenti “investigativi” del professionista, valutazioni che potrebbero richiedere l'utilizzo di informazioni non pertinenti o raccolte per finalità diverse rispetto all'esecuzione della prestazione professionale richiesta dal cliente (ad esempio le “finalità perseguite”).

Inoltre, non sembra pienamente in linea con i descritti principi di finalità e pertinenza dei dati trattati la necessità per il professionista di valutare “*con continuità i rapporti intrattenuti con i clienti*” (art. 11, comma 2, dello schema). Si richiama l’attenzione del Ministero circa l’esigenza di circoscrivere tale obbligo ad incarichi o prestazioni professionali connessi o collegati, individuando eventualmente un arco temporale di riferimento.

Si ritiene infine necessario dettagliare gli elementi informativi che devono essere valutati per individuare le operazioni sospette.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.

Roma, 12 maggio 2005

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli

DIRETTIVA 2001/97/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2001
recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Publicata nella G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344. Entrata in vigore il 28 dicembre 2001.

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 settembre 2001, considerando quanto segue:

(1) È opportuno che la direttiva 91/308/CEE (in prosieguo: "la direttiva")⁽⁴⁾, che rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. In questo modo la direttiva dovrebbe non soltanto riflettere le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da attività criminose.

(2) L'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario. Tali provvedimenti non dovrebbero imporre restrizioni che vadano al di là di quanto sia giustificato per garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi.

(3) La direttiva non stabilisce chiaramente quale sia lo Stato membro alle cui autorità le succursali di enti creditizi e finanziari aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette, né quale sia lo Stato membro le cui autorità sono competenti a garantire che tali succursali si conformino alla direttiva. Spetta alle autorità dello Stato membro

nel quale è ubicata la succursale ricevere le segnalazioni ed esercitare le responsabilità predette.

(4) È opportuno che questa assegnazione di competenza venga recepita nella direttiva tramite una modifica delle definizioni di “ente creditizio” e “ente finanziario”.

(5) Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per il fatto che le attività degli uffici dei cambiavalute (“bureaux de change”) e delle imprese di trasferimento di fondi (money remittance offices) sono suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. Queste attività dovrebbero già rientrare nel campo di applicazione della direttiva. Per fugare qualunque dubbio in materia, la direttiva dovrebbe confermare chiaramente l’inclusione di queste attività.

(6) Per garantire la copertura massima possibile del settore finanziario, si dovrebbe chiarire che la direttiva si applica alle attività delle imprese di investimento come definite nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ⁽⁵⁾.

(7) La direttiva obbliga gli Stati membri a combattere unicamente il riciclaggio dei proventi di reati connessi al traffico di stupefacenti. Negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati “base” o “presupposto”, tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio.

(8) L’ampliamento della gamma dei reati di base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto, la direttiva dovrebbe essere adeguata in tal senso.

(9) Nell’azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato⁽⁶⁾, gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell’azione comune, costituiscono reati base ai fini della criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite.

(10) L’eliminazione della criminalità organizzata in particolare è strettamente collegata con la lotta al riciclaggio di capitali. Pertanto il catalogo dei reati presupposti dovrebbe essere aggiornato di conseguenza.

(11) La direttiva impone obblighi in particolare per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette. Ampliare il divieto di riciclaggio contenuto nella direttiva è più appropriato ed in linea con la filosofia del piano d’azione del grup-

po ad alto livello contro la criminalità organizzata⁽⁷⁾.

(12) In data 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea⁽⁸⁾. La predetta azione comune rispecchia l'accordo degli Stati membri sulla necessità di un'impostazione comune in questo settore.

(13) In ogni Stato membro il settore finanziario, ed in particolare gli enti creditizi, provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva. Da indizi certi risulta che l'intensificazione dei controlli ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose.

(14) I riciclatori di denaro hanno manifestato la tendenza ad avvalersi di enti non finanziari. Tale tendenza è stata confermata dai lavori del GAFI sulle tecniche e tipologie del riciclaggio.

(15) Gli obblighi stabiliti dalla direttiva in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio.

(16) I notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali.

(17) Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti.

(18) I servizi direttamente comparabili devono essere trattati allo stesso modo se

forniti da un qualsiasi professionista incluso nella direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal trattato sull'Unione europea, nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della direttiva.

(19) La direttiva fa riferimento, da un lato, alle “autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio” alle quali devono essere presentate le segnalazioni delle operazioni sospette e, dall'altro, alle autorità responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull'attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva (“autorità competenti”). È inteso che la direttiva non obbliga gli Stati membri a istituire dette “autorità competenti” qualora non esistano, e che gli ordini degli avvocati e gli altri organismi di autoregolamentazione dei liberi professionisti non rientrano fra le “autorità competenti”.

(20) Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti, per tenere debitamente conto dell'obbligo di riservatezza che vincola detti professionisti ai loro clienti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare l'ordine degli avvocati o qualunque altro organismo di autoregolamentazione dei liberi professionisti come organo a cui questi professionisti segnalano eventuali casi di riciclaggio. Le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi professionali e dette autorità devono essere determinate dagli Stati membri, hanno adottato la presente direttiva.

Note

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2000, n. C 177 E.

⁽²⁾ Pubblicato nella G.U.C.E. 15 marzo 2000, n. C 75.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2000 (G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. C 121), posizione comune del Consiglio del 30 novembre 2000 (G.U.C.E. 2 febbraio 2001, n. C 36) e decisione del Parlamento europeo del 5 aprile 2001. Decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 2001 e decisione del Consiglio del 19 novembre 2001.

⁽⁴⁾ GU L166 del 28.6.1991.

⁽⁵⁾ GU L141 dell'11.6.1993. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997).

⁽⁶⁾ GU L 333 del 9.12.1998.

⁽⁷⁾ Pubblicato nella G.U.C.E. 15 agosto 1997, n. C 251.

⁽⁸⁾ GU L 351 del 29.12.1998.

Articolo 1

La direttiva 91/308/CEE è così modificata:

1. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- A. "ente creditizio": un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE(*), nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;
- B. "ente finanziario":
- 1) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'elenco che figura nell'allegato I della direttiva 2000/12/CE; sono incluse le attività degli uffici dei cambiavalue (bureau de change) e delle imprese di trasferimento di fondi ("money transmission/remittance offices");
 - 2) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE(**), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;
 - 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE(***);
 - 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni.

La presente definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;

C. "riciclaggio": le seguenti azioni commesse intenzionalmente:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni,
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,

- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai trattini precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

- D. "beni": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
- E. "attività criminosa": qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave.

Costituiscono reati gravi almeno:

- ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna,
- le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'azione comune 98/733/GAI(****),
- la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (*****),
- la corruzione,
- un reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro.

Anteriormente al 15 dicembre 2004 gli Stati membri modificano la definizione di cui al presente trattino per allinearla alla definizione di reato grave di cui all'azione comune 98/699/GAI del 3 dicembre 1998. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, anteriormente al 15 dicembre 2004, una proposta di direttiva recante modifica in tal senso della direttiva 91/308/CEE.

Gli Stati membri possono indicare ogni altro reato come attività criminosa ai fini della presente direttiva;

- F. "autorità competenti": le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull'attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva.

Note

(¹) GU L 126 del 26.5.2000. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000).

(²) GU L 63 del 13.3.1979. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/ce del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995).

(³) GU L 141 dell'11.6.1993. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/ce del parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997).

(⁴) GU L 351 del 29.12.1998.

(⁵) GU C 316 del 27.11.1995.

2. È inserito il seguente articolo:

Articolo 2 bis

Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva vengano imposti ai seguenti enti:

1. enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, lettera a);
2. enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, lettera b);

nonché alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

3. revisori, contabili esterni e consulenti tributari;
4. agenti immobiliari;
5. notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera:
 - a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali;
 - ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;
 - iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;
 - b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;
6. commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e case d'asta, ogniqualevolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 15.000 EUR;
7. case da gioco.
3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva provvedano all'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare, nel caso degli enti, quando aprono un conto o libretti di deposito o offrono servizi di custodia dei beni.

2. L'identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15.000 EUR, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia noto nel momento in cui è avviata l'operazione, l'ente o la persona in questione procederà all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

3. In deroga ai precedenti paragrafi, l'identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione vita), nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d'applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l'importo del premio o dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1.000 EUR o qualora sia versato un premio unico di importo non superiore a 2.500 EUR. L'identificazione è effettuata qualora successivamente il premio o i premi periodici da versare nel corso di un anno vengano aumentati e eccedano il limite di 1.000 EUR.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

5. In deroga ai precedenti paragrafi, è accertata l'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquista o vende fiches di valore pari o superiore a 1.000 EUR.

6. L'obbligo di identificazione previsto dalla presente direttiva si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico allorché procedono alla registrazione e identificazione dei clienti fin dal momento dell'ingresso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.

7. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottano congrue misure per otte-

nere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

8. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva sono tenuti a procedere all'identificazione anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.

9. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di identificazione previsti nel presente articolo qualora il cliente sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applica la presente direttiva o un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo che imponga, a parere degli Stati membri interessati, requisiti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

10. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.

11. In ogni caso, gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottino misure specifiche e adeguate intese a compensare il maggior rischio di riciclaggio derivante dall'instaurazione di rapporti di affari o dall'effettuazione di un'operazione con un cliente che non è fisicamente presente a fini di identificazione ("operazioni a distanza"). Tali misure dovrebbero garantire che l'identità del cliente sia stabilita, ad esempio, attraverso la richiesta di fornire prove documentali supplementari o misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o ancora una certificazione di conferma di un ente cui si applica la presente direttiva, oppure attraverso l'effettuazione del primo pagamento relativo all'operazione tramite un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio cui si applica la presente direttiva. Le procedure di controllo interno di cui all'articolo 11, punto 1, tengono specificamente conto di tali misure.

Note

^(*) GU L 360 del 9.12.1992. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000).

4. Negli articoli 4, 5, 8 e 10 i termini "gli enti creditizi e finanziari" sono sostituiti da "gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva".

5. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:

a) comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio;

b) fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le procedure previste all'articolo 11, punto 1, lettera a.

3. Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti di cui all'articolo 2 bis, punto 5, gli Stati membri possono designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione in oggetto come autorità cui vanno comunicati i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a) ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

6. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva si astengano dall'eseguire l'operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio prima di avere informato le autorità di cui all'articolo 6. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione. Qualora si sospetti che l'operazione in questione concreti un caso di riciclaggio e detta astensione non sia possi-

bile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari dell'operazione sospettata di riciclaggio, gli enti e le persone di cui trattasi comunicano l'informazione richiesta immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.

7. Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e all'articolo 8 è aggiunto il testo seguente:

2. La presente direttiva non impone agli Stati membri di applicare l'obbligo di cui al paragrafo 1 alle professioni indicate al secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 3

8. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Articolo 9

La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, da parte degli enti o delle persone cui si applica la presente direttiva ovvero dei loro dipendenti o amministratori, delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

9. All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul cambio estero e sui mercati dei derivati finanziari informino le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio di proventi di attività illecite qualora vengano a conoscenza di fatti che possano costituire una prova di riciclaggio di tali proventi

10. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva:

- a) instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio;
- b) adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni della presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Allorché una delle persone fisiche elencate ai punti da 3 a 8 dell'articolo 2 bis svolga la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridi-

ca, gli obblighi di cui all'articolo 11 si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

2. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite da quanti riciclano denaro e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

11. Nell'articolo 12, i termini "enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1" sono sostituiti da "enti e le persone di cui all'articolo 2 bis".

Articolo 2

Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall'articolo 17 della direttiva 91/308/CEE, ad un esame particolare degli aspetti concernenti l'attuazione del quinto trattino dell'articolo 1, lettera e, il trattamento specifico degli avvocati e degli altri liberi professionisti legali, l'identificazione dei clienti nelle operazioni a distanza e le possibili implicazioni per il commercio elettronico.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio

La Presidente N. Fontaine
Il Presidente D. Reynders

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E STUDI LEGALI

I) La prima Direttiva antiriciclaggio.

Nel 1991, sulla base delle 40 raccomandazioni del FATF (= “Financial Action Task Force on Money Laundering”, organismo intergovernativo istituito a livello G7, volto alla lotta contro il riciclaggio del denaro sporco; i francesi lo chiamano GAFI = Group d’Action Financière sur le blanchiment de capitaux), la Comunità Europea ha adottato la Direttiva del Consiglio 91/308/EEC sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (c.d. 1^a direttiva antiriciclaggio).

Questa prima direttiva:

- a) si proponeva di combattere il riciclaggio proveniente dal commercio di droga;
- b) si indirizzava alle istituzioni creditizie e finanziarie;
- c) imponeva obblighi di:
 - c1) identificazione e conservazione di dati concernenti Clienti;
 - c2) registrazione e conservazione dei dati così raccolti;
 - c3) instaurazione di procedure interne per istruire in proposito il personale dipendente;
 - c4) segnalazione all’autorità delle operazioni sospette.

La prima direttiva antiriciclaggio è stata attuata in Italia con il decreto legge 3.5.1991 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991 n. 197 (legge antiriciclaggio).

II) La seconda Direttiva antiriciclaggio.

A livello del FATF, si è peraltro osservato che, da un lato, era opportuno estendere il novero di reati idonei a provocare riciclaggio al di là dei meri reati concernenti il traffico di stupefacenti; dall’altro, che l’intensificazione dei controlli nel settore finanziario aveva indotto i riciclatori a ricercare metodi alternativi per dissimulare l’origine criminosa del denaro, ivi compreso un uso distorto di varie attività non finanziarie e professionali.

E’ stata pertanto adottata una seconda direttiva antiriciclaggio (2001/97/EC del 4.12.2001), da un lato per estendere l’attività criminale già coperta dalla 1^a Direttiva (del 1991), e quindi per includere nella definizione di riciclaggio un’ampia serie di reati; dall’altro, per ricomprendere negli obblighi antiriciclaggio una sfera di professioni ed attività più vasta del mero settore finanziario, tale da includere anche la professione legale.

Questa 2^a Direttiva è stata attuata in Italia con il d.lgs. 20.2.2004 n.56 (d.lgs.56/04).

Il comma 1, lettera t), dell’art. 2 del d.lgs. 56/04 prevede l’applicabilità degli

obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni dei clienti previsti dall'art. 3 anche *“ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:*

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;*
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;*
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;*
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;*
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.*

Il comma 2 estende a tutti i soggetti indicati al comma 1 (e quindi anche agli avvocati, nelle ipotesi specificate alla lettera t del comma 1) gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio del 1991.

Il comma 3 peraltro esclude l'applicabilità dei soli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio ad alcuni soggetti, fra i quali gli avvocati, *“per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.”*

L'art. 3 prevede che gli obblighi di identificazione e registrazione (previsti dall'art. 2, comma 1, della legge antiriciclaggio) si applicano ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1 (e quindi anche agli avvocati).

L'art 8, comma 1, impone ai soggetti indicati nell'art. 1 (e quindi anche agli avvocati) di adottare *“adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.”*

Entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. 56/04 (e quindi entro il 14.11.2004, in quanto il d. lgs. 56/04 è entrato in vigore il 14 marzo 2004, quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 28.2.2004), il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto (e comunque quanto prima dovrà) stabilire con regolamento:

- a) “le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere s) e*

t)”(fra i quali, come si è visto, sono ricompresi anche gli avvocati)(art. 8, comma 4);

b) “il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi” di cui all’art. 3 “e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.” (art. 3, comma 2).

In realtà, il Ministero non ha ancora provveduto, ma si attende a breve l’emanazione della normativa di attuazione (per la redazione della quale il Consiglio Nazionale Forense ha dato un importante ed ascoltato contributo).

La 2^a Direttiva, grazie anche all’intensa opera svolta dalle Istituzioni europee dell’Avvocatura, ha tenuto in particolare considerazione la peculiarissima posizione delle professioni legali in generale e di quella forense, in particolare.

Così, è stato inserito un art. 2 bis ove per la sola professione di avvocato e notaio si è espressamente delimitata l’attività professionale nel cui ambito opera la normativa antiriciclaggio.

Ancora, per alcune categorie professionali fra le quali sono ricompresi gli avvocati il nuovo art. 6, comma 3, parte seconda della 2^a Direttiva ha previsto per gli Stati Membri la facoltà di non applicare gli obblighi di riferire all’autorità i fatti di riciclaggio con riferimento alle informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente, o sullo stesso, nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa e rappresentanza in un procedimento giudiziario ovvero prima durante o dopo il procedimento stesso: l’Italia, come si è già visto, si è avvalsa di tale facoltà all’art. 2 comma 3 del d.lgs. 56/04.

Come pure già si è visto, il nuovo art. 6 n. 3 della 2^a Direttiva consente agli Stati membri di designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione (che può essere identificato nel Consiglio dell’Ordine) quale Autorità alla quale effettuare la segnalazione delle operazioni sospette.

Infine, il nuovo n. 2 dell’art. 8 non impone agli Stati membri il divieto per il professionista che abbia fatto la segnalazione di riciclaggio di informare il cliente (divieto del c.d. “*tipping off*”).

Relativamente a queste due ultime facoltà, sono in corso incontri fra il CNF e le autorità ministeriali.

III) Le iniziative critiche dell’avvocatura nei confronti della seconda Direttiva antiriciclaggio.

a) Canada.

Nel novembre 2001 è entrata in vigore in Canada (attraverso l’inserimento di nuove, apposite norme nel *Proceeds of Crime-Money Laundering- Act*) la normativa attuativa dei 40 principi FATF che hanno portato in Europa all’emanazione della Seconda Direttiva Antiriciclaggio.

Tale normativa prevedeva, fra l'altro, obblighi di registrazione di dati concernenti Clienti e di segnalazione al governo federale di operazioni sospette concernenti transazioni di importo elevato in contanti e collegabili al finanziamento di terroristi, senza possibilità di darne avviso ai Clienti coinvolti.

Nello stesso giorno di entrata in vigore della nuova normativa antiriciclaggio, la Federazione degli Ordini Forensi canadesi ha intrapreso un'azione legale avanti la Corte Suprema della British Columbia per ottenere la declaratoria di nullità e/o di incostituzionalità delle norme di cui sopra.

Nel marzo 2003 il Governo federale canadese ha revocato e abrogato diverse norme della nuova normativa antiriciclaggio, esonerando – almeno fino alla decisione della Corte - gli avvocati canadesi dalla parte 1 del sopra menzionato *Act*.

La Corte aveva fissato inizialmente l'udienza per la discussione del processo per il novembre 2004, ma l'ha poi rinviata al 31 ottobre 2005, in attesa che il governo canadese, con l'assistenza della Federazione degli Ordini Forensi predisponga un nuovo provvedimento legislativo e regolamentare che rispetti i diritti costituzionali dei canadesi.

Ancora attualmente la Federazione degli Ordini Forensi canadesi continua ad assistere il governo nella redazione della nuova normativa.

b) Belgio.

Il 22 luglio 2004 tutti gli Ordini forensi nazionali belgi (francese, germanofono e fiammingo) e i due Ordini di Bruxelles hanno proposto alla Corte d'Arbitrato nazionale ricorso in annullamento di alcuni articoli della legge belga 12 gennaio 2004, attuativa della Seconda Direttiva antiriciclaggio, in quanto ritenuti contrari ai principi fondamentali dell'indipendenza dell'avvocato e del segreto professionale, che costituiscono il nucleo essenziale dei diritti della difesa consacrati dagli artt. 6, 7 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'art. 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione Europea, degli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e degli Artt. 10, 11, 12 e 14 della Costituzione belga. Tali principi sono considerati elemento costitutivo del diritto fondamentale di ogni cittadino a un processo giusto e al rispetto dei suoi diritti di difesa.

La Corte muove da quattro fondamentali presupposti:

- il primo, che gli avvocati – i quali sono soggetti a regole deontologiche rigide, il cui rispetto è assicurato dal Consiglio dell'Ordine - rivestono un ruolo importante nella amministrazione della giustizia in Belgio, il che giustifica che le condizioni di accesso a questa professione obbediscano a regole proprie, diverse da quelle che regolano le altre professioni liberali;

- il secondo, che la professione di avvocato in Belgio si distingue anche dalle altre professioni giuridiche indipendenti per il particolare statuto stabilito dal codice giudiziario e dai regolamenti approvati dagli Ordini creati con la legge del 4.7.2001;
- il terzo, che l'effettività del diritto di difesa di ogni cittadino presuppone necessariamente che si possa stabilire con l'avvocato che l'assiste e lo difende un rapporto di fiducia; la quale ultima, a sua volta, può essere costituita e mantenuta solo se il cittadino ha la garanzia che ciò che confiderà al suo avvocato non sarà da questi divulgato (per cui il segreto professionale è un elemento fondamentale di diritti di difesa);
- il quarto, che la regola del segreto può venir meno quando sia imposto dalla necessità o quando un valore giudicato di rango superiore entri con esso in conflitto; ma il venir meno del segreto professionale, per essere compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico belga, deve essere giustificato da un motivo imperioso e deve essere strettamente proporzionato;
- il quinto, che lo stesso legislatore europeo è tenuto, come il legislatore belga, a rispettare i diritti della difesa ed il diritto dei cittadini ad un processo equo, quali previsti dall'art. 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione Europea.

Sulla base di questi presupposti, con provvedimento del 13 luglio 2005 la Corte belga ha ritenuto di rimettere alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee l'accertamento pregiudiziale (ex art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità Europea) della compatibilità della Seconda Direttiva antiriciclaggio con i diritti della difesa, quali sono riconosciuti e tutelati dall'art 6, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea, nella parte in cui impone alle professioni giuridiche indipendenti – **senza escludere la professione di avvocato** – l'obbligo di informare l'autorità di ogni fatto che potrebbe essere indice di riciclaggio di denaro sporco.

IV) La terza Direttiva antiriciclaggio.

Nel giugno 2003, il FATF ha completato una sostanziale revisione delle sue 40 Raccomandazioni, in tal modo aggiornando ed espandendo *de facto* lo standard mondiale in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro.

Anche a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre, il FATF ha previsto di applicare le sue 40 Raccomandazioni non solo al riciclaggio, ma anche al finanziamento del terrorismo.

Sulla base della revisione delle 40 Raccomandazioni del FATF, già nel giugno 2004 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta per una terza Direttiva antiriciclaggio.

Nella 3^a Direttiva verrà anche estesa la gamma di persone soggette agli obblighi, includendovi intermediari sulle assicurazioni sulla vita e fornitori di servizi di trust e societari.

Verranno altresì introdotte previsioni più specifiche e dettagliate sulla identificazione e verifica dei clienti.

Verrà peraltro introdotta la facoltà di effettuare anche una *due diligence* del cliente più semplificata, in particolari circostanze.

Viceversa, procedure particolarmente rigorose di identificazione e verifica saranno previste in determinate situazioni più a rischio.

Per evitare il ripetersi di procedure identificative, verrà previsto un sistema di mutuo riconoscimento dell'identificazione del cliente, quando la stessa sia stata già fatta all'interno dell'UE.

Ogni Stato membro dovrà istituire una Unità di Intelligence Finanziaria, alla quale tutte le segnalazioni ed informazioni dovranno far capo.

Ciò premesso, alcune perplessità sono state già sollevate dal CCBE in proposito ai seguenti punti del progetto di 3^a Direttiva.

In primo luogo, ed in via generale, introdurre già una terza Direttiva, quando ancora non tutti gli Stati membri hanno completamente attuato la seconda, (l'Italia, per esempio, non l'ha ancora attuata neppure in parte, essendo in mora nell'emissione del regolamento di attuazione), è del tutto prematuro ed ingenererebbe probabilmente una grande confusione.

Basti pensare che non tutti gli Ordini forensi Europei hanno già predisposto delle linee direttive per i propri iscritti per aiutarli ad affrontare e risolvere le non facili problematiche attuative.

In particolare, alcune perplessità sorgono con riferimento ai seguenti punti:

- a) definizione di “relazione d'affari” (“*business relationship*”): non è chiaro quando inizi, ma il momento di inizio è molto importante perché da tale momento sorge l'obbligo di sottostare agli obblighi antiriciclaggio (addirittura in qualche caso sembrerebbe che un obbligo di segnalazione possa sorgere anche prima dell'instaurarsi di una relazione d'affari);
- b) è difficile parlare di “relazione d'affari” nel campo dell'attività professionale “*pro bono*”;
- c) il continuo monitoraggio della pratica, pure richiesto, va al di là dei termini di un tipico rapporto fra avvocato e cliente;
- d) un avvocato dovrebbe porre fine al rapporto professionale se non è andata a buon fine la procedura di verifica dei dati;
- e) viene introdotto il termine “sospetto” attraverso l'espressione “*sospetti o abbia ragionevole motivo di sospettare*”: ciò implica un'attenta considerazione delle implicanze relative;
- f) viene ora introdotto un espresso ed inderogabile divieto del “*tipping off*”,

mentre nella 2^a Direttiva si consentiva agli Stati membri di non imporre tale divieto.

Il 30 novembre 2004, a seguito di una petizione presentata dagli Ordini Francesi, alla quale si è associato, fra gli altri, il CNF, la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo ha organizzato un'audizione, alla quale ha partecipato, per l'Italia, il Presidente del CNF, Prof. Guido Alpa.

Nonostante la Commissione per le Petizioni abbia recepito le preoccupazioni espresse dal mondo dell'avvocatura, dando incarico al servizio giuridico di approfondire i punti critici del progetto di terza Direttiva, un accordo a livello politico, evidentemente sotto la pressione del Consiglio, ha indotto Parlamento e Consiglio a concordare un testo che dovrebbe essere definitivo e che non pare abbia accolto le nostre istanze.

All'ECOFIN del 7 giugno 2005 a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze ha adottato la decisione politica, in attesa di redigere la versione definitiva del testo.

Aldo Bulgarelli

Presidente dell'Ordine forense di Verona
Membro del CCBE

DOCUMENTO OUA DEL 2 OTTOBRE 2004 SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

La Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, riunita in Roma il 2 ottobre 2004,

- preso atto dello stato del dibattito e delle anticipazioni concernenti la bozza del regolamento di attuazione del Decreto Legislativo n. 56/2004, di *“Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”*, predisposta dal Ministero per l'Economia;
- rilevato che allo stato è mancata la necessaria e preventiva interlocuzione con l'Avvocatura, da cui però si pretendono nuovi obblighi ed adempimenti burocratici;
- ritenuto che l'impianto della regolamentazione attuativa in questione risulta discendere da un'interpretazione erronea ed ultronea della normativa europea di riferimento, la quale esclude l'avvocato dall'obbligo di denuncia non solo in relazione al processo, ma anche in sede di consulenza stragiudiziale;
- ritenuto, inoltre, illegittimo che con un regolamento ministeriale si pretenda di incidere su materie di rango costituzionale, come il diritto di difesa, di cui il rapporto fiduciario assoluto tra avvocato e cliente è presupposto e manifestazione;
- ritenuto, altresì, che tale rapporto sarebbe irrimediabilmente compromesso dagli obblighi di segnalazione e denuncia ipotizzati, posti peraltro in assoluto contrasto con la deontologia forense;
- rilevato che, peraltro, senza la correlativa affermazione di una riserva di consulenza a favore dei legali, la previsione di tali obblighi risulterebbe praticamente inefficace, perché per eluderla basterebbe servirsi, per la redazione degli atti “sospetti”, di soggetti o professionisti diversi da quelli elencati, realizzando una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento;
- ritenuto, infine, che il confine posto dall'ipotizzata normativa tra obblighi ed esimenti per l'avvocato è comunque contraddittorio e vago, giacché l'apprendimento di notizie sul conto del cliente non può che avvenire nel contesto della prestazione professionale, coperta dal segreto, né avrebbe senso distinguere tra patrocinio giudiziale ed extragiudiziale, essendo tutti i diritti potenzialmente giustiziabili;
- preso atto dell'impegno del Consiglio Nazionale Forense, che si è fatto fermo interprete delle esigenze di salvaguardia delle specificità e dei principi fondanti della professione forense nei rapporti con il legislatore italiano e quello comunitario;

manifesta

la ferma opposizione dell'Avvocatura alla emanazione del detto regolamento come sin qui formulato, il quale, mentre non assicura alcuna prevenzione effettiva, mette in crisi il secolare rapporto fiduciario tra avvocato e cliente;

respinge

la logica inquisitoria che aleggia dietro questo genere di provvedimenti, apparentemente di basso profilo, ma incidenti in concreto sulle libertà fondamentali;

riafferma

che l'inviolabilità del segreto per tutti i fatti conosciuti dall'avvocato in ragione del rapporto con il proprio assistito è elemento essenziale del diritto di difesa, nel quale non si possono aprire breccie e su cui non sono possibili mediazioni, trattandosi di un valore assoluto della nostra civiltà giuridica;

ricorda

che nel nostro ordinamento il compito di inquisire e trovare prove o elementi d'indagine a carico del presunto reo è proprio di altri soggetti della giurisdizione e dell'amministrazione, di cui l'avvocato è contraddittore istituzionale;

ribadisce

in ogni caso l'imprescindibilità – sia nell'elaborazione della regolamentazione esecutiva del Decreto Legislativo n. 56/2004, sia nell'attuazione della delega per il riordino della materia contenuta nella legge comunitaria del 2004, sia nella predisposizione della III^a direttiva comunitaria – della salvaguardia dei principi specifici della professione forense e di quelli deontologici propri della stessa;

condivide

col Consiglio Nazionale Forense l'impegno per la salvaguardia e la tutela di tali valori e principi, assicurando sin da ora piena collaborazione.

Roma, 2 ottobre 2004

Finito di stampare nel mese di Settembre 2005
da Grafiche ponticelli spa - Castrocielo (FR)